

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 ottobre 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. 171. Sentenza 7 luglio - 15 ottobre 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Misure cautelari - Trasgressione alle prescrizioni imposte - In particolare: manomissione o altre condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico) e degli altri strumenti tecnici di controllo - Asserita revoca della misura e sua sostituzione automatica con la custodia cautelare in carcere - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, colpevolezza e di tutela della libertà personale - Inammissibilità delle questioni.

– Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter.

– Costituzione, artt. 3, 13 e 27. Pag. 1

N. 172. Sentenza 8 luglio - 20 ottobre 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gioco e scommesse - Divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d'azzardo - Inosservanza - Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziché «, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche» - Irragionevolezza e violazione del diritto di proprietà del trasgressore - Illegittimità costituzionale parziale.

– Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 2.

– Costituzione, art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42, 11 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 17 e 49, paragrafo 3. Pag. 6

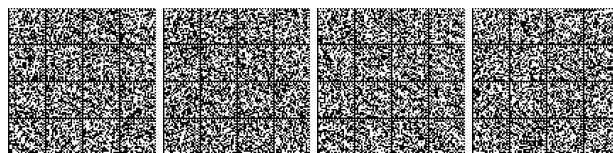
N. 173. Ordinanza 19 - 20 ottobre 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di un terzo il quale non è parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disposizione del codice delle comunicazioni elettroniche che non prevede il riconoscimento dei diritti di prelazione e di riscatto anche quando l'atto dispositivo, relativo a beni immobili, o porzioni di essi, su cui insistono impianti di reti di comunicazione elettronica, abbia ad oggetto la costituzione dell'usufrutto o della superficie - Richiesta di intervento depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio a quo nonché omessa dimostrazione dell'essere parte di un altro giudizio, pendente alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, e dell'aver formulato, entro tale termine, un'eccezione di illegittimità costituzionale sulla medesima disposizione - Inammissibilità dell'intervento.

– Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 51, comma 4.

– Costituzione, artt. 3 e 41. Pag. 18



ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2026 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Tributi – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Norme della Regione Toscana – Disciplina sull’ammontare dell’imposta e determinazione del tributo dovuto – Modifiche alla legge regionale n. 60 del 1996 – Scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d), dell’art. 23-bis della citata legge regionale – Previsione che tali riduzioni non si applicano agli scarti e sovvalli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio operanti al di fuori del territorio regionale – Previsione che gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, derivanti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata.

- Legge della Regione Toscana 31 luglio 2026, n. 17 (Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996), art. 1, commi 3 e 4.

Pag. 21

- N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2026 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Termini per l’adozione e l’approvazione di documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per l’anno 2027 – Previsione che l’Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale, relativo all’anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del citato bilancio da parte della Giunta regionale – Norma transitoria che autorizza l’Azienda USL, nelle more dell’approvazione dei predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.

- Legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2026, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali», art. 6, commi 2 e 4.

Pag. 25

- N. 168. Ordinanza della Corte d’appello di Trieste del 18 agosto 2026

Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Omessa esclusione, dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena, del delitto di estorsione aggravata di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen., qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a); legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1-ter.

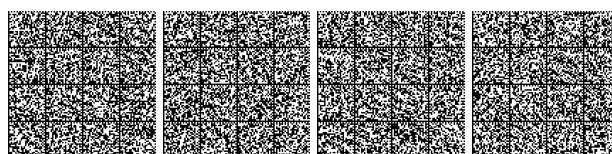
Pag. 28

- N. 169. Ordinanza del Tribunale di Grosseto del 10 luglio 2026

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante, di cui all’art. 385, quarto comma, cod. pen., prevista per l’evaso che si costituisce in carcere prima della condanna, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

- Codice penale, art. 69, quarto comma.

Pag. 34



N. 170. Ordinanza del Tribunale di Mantova del 16 settembre 2026

Processo penale – Dibattimento – Nuove contestazioni – Contestazione della recidiva (nel caso di specie: contestazione della recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.) – Preclusione per l’imputato di chiedere un termine a difesa e formulare la richiesta di giudizio abbreviato.

– Codice di procedura penale, art. 519. Pag. 40

N. 171. Ordinanza del Tribunale di Verona del 14 settembre 2026

Processo penale – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato – Revoca della sentenza in caso di rintraccio dell’imputato – Mancata previsione che venga formulato all’imputato rintracciato l’avviso di poter presentare richiesta di riti alternativi.

– Codice di procedura penale, artt. 420-*quater* e 420-*sexies*. Pag. 44

N. 172. Ordinanza del Tribunale di Avellino del 15 settembre 2026

Cittadinanza – Acquisto – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto *iure sanguinis*) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione anche ai nati all’estero prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-*bis* della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36.

– Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 3-*bis*, comma 1, introdotto dall’art. 1[, comma 1,] del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. Pag. 50





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 171

Sentenza 7 luglio - 15 ottobre 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Misure cautelari - Trasgressione alle prescrizioni imposte - In particolare: manomissione o altre condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico) e degli altri strumenti tecnici di controllo - Asserita revoca della misura e sua sostituzione automatica con la custodia cautelare in carcere - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, colpevolezza e di tutela della libertà personale - Inammissibilità delle questioni.

- Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente

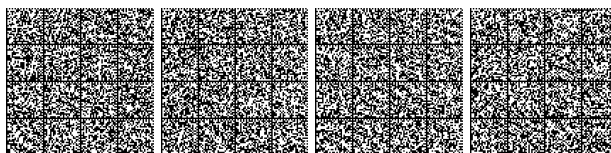
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, nel procedimento penale a carico di M.M.J. F., con ordinanza del 26 novembre 2025, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2026, la cui trattazione è stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2026.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;
deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 26 novembre 2025, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2026, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 283-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».



Quanto ai fatti di causa, il rimettente riferisce di essere stato chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da M.M.J. F. avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Avellino, con la quale era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, a suo tempo imposta, in una con l'obbligo di braccialetto elettronico, dal medesimo Tribunale, in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate.

Le ragioni dell'aggravamento erano state individuate in alcune violazioni da parte dell'indagato delle prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria, consistenti in: *a)* omessa manutenzione del dispositivo (mancata carica «a dovere» del braccialetto elettronico); *b)* mancata presentazione all'appuntamento con i tecnici incaricati del controllo del funzionamento del dispositivo, senza documentare eventuali impedimenti; *c)* ripetuta inosservanza della distanza di 500 metri dalla persona offesa.

Avverso l'ordinanza la difesa dell'indagato proponeva appello, rappresentando: *a)* la modesta entità delle violazioni; *b)* l'esiguità del lasso temporale intercorrente fra le violazioni della distanza di 500 metri, giustificata anche dalle piccole dimensioni del comune di residenza; *c)* la difficoltà che l'indagato, disoccupato e privo di mezzi di locomozione, aveva nel raggiungere i tecnici presso la Questura; *d)* la condotta sempre collaborativa dell'indagato.

1.1.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che «[l]e numerose condotte violative delle prescrizioni accessorie alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, se da un lato palesano un livello di trasgressione in capo all'indagato tale da escludere la lieve entità delle violazioni, dall'altro lato non permettono di ritenere che, dal punto di vista della necessità, una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere (e in particolare quella degli arresti domiciliari) non sarebbe adeguata allo scopo».

Il giudice *a quo*, pertanto, esclusa la lieve entità delle violazioni, ritiene che l'automatismo contemplato dalla norma censurata gli imponga di aggravare la misura cautelare, disponendo la custodia cautelare in carcere, anche in casi che, come accade in quello in esame, non necessitano del ricorso alla cautela più gravosa. Proprio l'automatismo previsto dall'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., renderebbe rilevante la questione: un eventuale accoglimento della quaestio, infatti, determinerebbe il conferimento al giudice di una discrezionalità nel valutare l'entità, i motivi e le circostanze delle violazioni, consentendo anche di adottare misure più severe, come gli arresti domiciliari, più idonee a raggiungere il fine sotteso alla cautela, allo stesso tempo assicurando il «minor sacrificio derivante dalla limitazione del diritto».

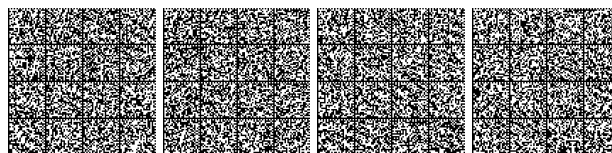
1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma censurata contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

Essa, afferma, deroga all'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., ove si riconosce il generale potere discrezionale del giudice di disporre la sostituzione delle misure cautelari in ragione dell'intensità delle esigenze precauzionali, contemplando casi di aggravamento obbligatorio e automatico conseguenti alla violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, salvo che il fatto sia di lieve entità. Invece, l'art. 12, lettera *b)*, della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), modificando il comma 1-ter del medesimo art. 276 cod. proc. pen., ha esteso l'automatica applicazione della custodia in carcere al caso della manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, mentre «l'art. 7 della L. n. 178/2024» (*recte*: del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 2025, n. 4) ha ulteriormente esteso l'automatismo anche ai casi di «una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento» dei mezzi di controllo.

Il rimettente aggiunge che: «[l]'automatico aggravamento delle misure cautelari applicate in caso di condotte di manomissione/elusive del regolare funzionamento del “braccialetto” è, dunque, ritenuto, dal legislatore, ex se significativo di un accentuato accrescimento del “periculum libertatis” in relazione alla “peculiare connotazione dei reati di violenza domestica”». Inoltre, afferma che «[l]'automatismo non concerne soltanto l'an dell'aggravamento della misura ma include anche la tipologia della misura da applicare, individuando nella custodia in carcere l'unico presidio capace di contenere il pericolo cautelare desunto, in via presuntiva, dal tipo di violazioni accertate»; residua un margine di discrezionalità del giudice soltanto nella valutazione della lieve entità dei «comportamenti elusivi/manomissivi».

Tanto premesso, il rimettente ritiene che il descritto automatismo contrasti con i principi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari, giusta quanto riconosciuto anche nella giurisprudenza di questa Corte (viene citata la sentenza n. 24 del 2019) e della Corte EDU.

Al riguardo, il giudice *a quo*, richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha sovente condannato gli «automatismi “sanzionatori”», nella prospettiva delle presunzioni assolute di adeguatezza in materia cautelare personale (vengono richiamate le sentenze n. 48 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 231 e n. 164 del 2011), sottolinea la differenza tra la questione sollevata e quelle definite con le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale. Queste ultime, infatti, concernevano «misure coercitive disposte in fase genetica» e avevano a oggetto l'«assenza di uno spazio valutativo sulla possibile soddisfazione delle esigenze cautelari mediante misure diverse da quella della custodia



in carcere, sulla base di specifici elementi acquisiti nel caso concreto». Al contrario, l'automatismo adesso oggetto di censura non è relativo all'applicazione di misure coercitive disposte in fase genetica, ma concerne la reazione a condotte trasgressive delle prescrizioni cautelari.

In particolare, le trasgressioni alla base dell'automatismo riguardano la prescrizione accessoria dell'impiego di mezzi elettronici di controllo, prevedendosi che qualsiasi manomissione, elusione od ostacolo al funzionamento dei medesimi impone la sostituzione della misura applicata con quella della custodia in carcere.

Pur nella consapevolezza della delicatezza dei valori in giuoco e delle finalità perseguite dal legislatore, il quale, con la legge n. 168 del 2023 (cosiddetto "Nuovo codice rosso"), ha reso obbligatorio il controllo elettronico a salvaguardia del divieto di avvicinamento, il giudice *a quo* dubita che l'attuale automatismo sia conforme al principio di proporzionalità, adeguatezza e necessità delle misure cautelari: in alcuni casi, infatti, l'intensità delle condotte elusive/ostacolanti non sarebbe tale da giustificare il ricorso alla custodia in carcere come unico strumento di cautela, non sussistendo un pericolo tale da imporre esclusivamente la misura maggiormente afflittiva.

La disposizione censurata appare dunque al rimettente non conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), colpevolezza (art. 27 Cost.) e tutela della libertà personale (art. 13 Cost.), avendo la giurisprudenza costituzionale ribadito che «la coercizione cautelare, in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al favor libertatis ex art. 13 Cost., deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e dell'individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni assolute (cfr. sent. n. 232 del 2013 e sent. n. 22 del 2022)».

Se la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la misura custodiale intramuraria appare giustificata in caso di trasgressioni concernenti non solo il divieto di allontanamento dall'abitazione o dal luogo di privata dimora, ma anche i casi di manomissione degli strumenti elettronici e comunque degli altri strumenti tecnici utilizzati per il controllo, «non altrettanto può dirsi», sostiene il rimettente, «quando tali procedure di controllo siano state applicate ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter cpp, dunque con valenza rafforzativa delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa». Ciò sul presupposto che «l'azione di manomissione finalizzata a eludere le procedure di controllo [...], se è rivelatrice dell'intensificarsi del periculum libertatis, non è per ciò stesso sintomatica della indefettibile necessità dell'adozione della misura privativa della libertà personale di massimo grado, potendosi desumere dai casi concreti la sufficienza e idoneità di misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari».

Tale valutazione sarebbe tuttavia irragionevolmente preclusa al giudice, che si trova ad applicare un «automatismo sanzionatorio» senza poter procedere ad alcuna valutazione delle esigenze cautelari «in punto di scelta della tipologia di misure cautelari da applicare, anche congiuntamente, in sede di aggravamento».

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sopradescritta sia dichiarata inammissibile o in subordine non fondata.

Ad avviso dell'interveniente, la questione difetterebbe di rilevanza in quanto la disposizione che il rimettente dovrebbe applicare non è l'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.: dalla descrizione dei fatti offerta dall'ordinanza di remissione non emergerebbe alcuna attività di manomissione del braccialetto elettronico né alcuna condotta grave o reiterata di ostacolo o impedimento al suo funzionamento. Invero, la manomissione dell'apparecchio elettronico non sarebbe nemmeno adombrata dal rimettente, che riferisce esclusivamente di una «omessa manutenzione del dispositivo (non provvedendo, ad esempio, a caricarlo a dovere)». Quanto all'ipotesi alternativa delle violazioni gravi e reiterate, è lo stesso Tribunale rimettente a escludere il requisito della gravità e della reiterazione.

Di conseguenza, il rimettente dovrebbe applicare il generale criterio di giudizio sull'aggravamento delle misure cautelari stabilito dal comma 1 dell'art. 276 cod. proc. pen.

Un secondo profilo di inammissibilità concerne la clausola di chiusura della disposizione «salvo che il fatto sia di lieve entità», che attribuirebbe al giudice la potestà di valersi di uno spettro di valutazioni tanto ampio e articolato che la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa potrebbe essere graduata nel modo ritenuto più opportuno, anche applicando gli arresti domiciliari.

Il rimettente non avrebbe tentato di proporre una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, lettura che - invece - avrebbe consentito di apprezzare la "lieve entità" dei fatti contestati all'indagato e quindi la possibilità di graduare la misura cautelare sostitutiva, per assenza di una condotta fraudolenta (la manomissione) o del requisito della gravità o della reiterazione delle violazioni. Tanto, evitando il contestato automatismo.

In via subordinata, le questioni non sarebbero fondate.

La disposizione censurata è ritenuta espressione dell'impianto normativo voluto dal legislatore - spinto anche dalle pronunce di condanna della Corte EDU - per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica. Riprendendo la recente sentenza di questa Corte n. 173 del 2024, l'Avvocatura sottolinea la legittimità del bilanciamento fra la tutela



dell'incolumità fisica e psicologica delle persone offese e la libertà personale dell'indagato. La finalità perseguita dalla norma censurata sarebbe invero duplice: rafforzare l'efficacia delle misure cautelari, prevenendo la recidiva; garantire la tutela immediata delle vittime.

D'altra parte, la presenza della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità» consentirebbe al giudice di conservare un apprezzabile margine di discrezionalità, immune da preclusioni o automatismi.

Considerato in diritto

3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 16 reg. ord. del 2026, il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da M.M.J. F. avverso l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese con braccialetto elettronico disposta dal Tribunale di Avellino in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 283-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

3.1.- Quanto ai fatti di causa, il rimettente riferisce che le ragioni dell'aggravamento sono state individuate in plurime violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria all'indagato.

3.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che «[l]e numerose condotte violative delle prescrizioni accessorie alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, se da un lato palesano un livello di trasgressione in capo all'indagato tale da escludere la lieve entità delle violazioni, dall'altro lato non permettono di ritenere che, dal punto di vista della necessità, una misura cautelare meno afflittiva di quella della custodia in carcere (e in particolare quella degli arresti domiciliari) non sarebbe adeguata allo scopo».

Esclusa la lieve entità delle violazioni, pertanto, egli ritiene che l'automatismo contemplato dalla norma censurata gli imponga di aggravare la misura cautelare, disponendo la custodia in carcere, anche in casi in cui, come accade in quello in esame, non vi sarebbe necessità di ricorrere alla cautela più gravosa. Per tali motivi, considerandosi costretto ad applicare l'automatismo previsto dall'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., qualifica come rilevante la questione: un suo eventuale accoglimento, infatti, gli consentirebbe di sfuggirvi.

3.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

Detta norma - egli afferma - deroga all'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., ove si riconosce il generale potere discrezionale del giudice di disporre la sostituzione delle misure cautelari in ragione dell'intensità delle esigenze precauzionali, contemplando casi di aggravamento obbligatorio e automatico conseguenti alla violazione delle prescrizioni imposte, salvo che il fatto sia di lieve entità. La norma censurata, invece, prevedrebbe un automatismo contrastante con i principi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari, giusta quanto riconosciuto anche nella giurisprudenza di questa Corte (viene citata la sentenza n. 24 del 2019) e della Corte EDU.

4.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sopradescritta sia dichiarata inammissibile o in subordine non fondata.

In punto di inammissibilità, in particolare, l'interveniente eccepisce che: a) la questione difetta di rilevanza in quanto il rimettente non sarebbe chiamato ad applicare l'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., bensì il comma 1 del medesimo articolo; b) la clausola di chiusura «salvo che il fatto sia di lieve entità» attribuirebbe al giudice la potestà di valersi di uno spettro di valutazioni tanto ampio e articolato che la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa potrebbe essere graduata nel modo ritenuto più opportuno, anche applicando gli arresti domiciliari.

5.- Le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato colgono nel segno.

5.1.- L'ordinanza di rimessione, anzitutto, descrive in maniera estremamente succinta gli episodi di trasgressione alle prescrizioni imposte all'indagato, che, non potendo essere qualificati di lieve entità, imporrebbero un aggravamento della misura cautelare.

Le condotte riferite consistono in: a) omessa manutenzione del dispositivo (ossia mancata carica «a dovere»); b) mancata presentazione all'appuntamento con i tecnici incaricati del controllo del funzionamento del dispositivo, senza documentare eventuali impedimenti; c) ripetuta inosservanza della distanza di 500 metri dalla persona offesa. La motivazione dell'atto di promovimento non illustra le ragioni per le quali codeste condotte sarebbero di consistenza e rilievo tali da non poter essere qualificate di «lieve entità». La mera descrizione delle condotte e l'assenza di un concreto confronto argomentativo con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità - la «lieve entità» ricorre in



caso di violazioni di modesto rilievo e significato o di violazioni che non siano in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto (*ex multis*, Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 12 gennaio-13 febbraio 2023, n. 5930; quarta sezione penale, sentenza 9 febbraio-22 marzo 2018, n. 13348) - non consentono a questa Corte di apprezzare la plausibilità del percorso logico seguito dal rimettente in merito alla valutazione della reale consistenza delle trasgressioni e della loro incidenza sul periculum.

In particolare, il rimettente non spiega: se la condotta di omessa carica del dispositivo elettronico sia stata unica o reiterata; se tutte le contestate condotte abbiano determinato un ostacolo o un impedimento al funzionamento del medesimo; perché esse non siano qualificabili quali trasgressioni “generali”, rilevanti - semmai - ai sensi del comma 1 dello stesso art. 276 cod. proc. pen.

Tanto ridonda in difetto di dimostrazione della rilevanza della questione e in concreto impedimento della verifica della stessa da parte di questa Corte, che, per quanto debba essere effettuata ab externo, deve comunque essere possibile.

Anche recentemente questa Corte ha confermato che la motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale costituisce motivo di inammissibilità della questione: «La giurisprudenza costituzionale è salda nell’affermare che: 1) la questione incidentale di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo esterno della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata (*ex plurimis*, sentenze n. 179 del 2024, n. 94 del 2023, n. 237 del 2022 e n. 259 del 2021); 2) non compete a questa Corte “un diverso inquadramento dei dati probatori” acquisiti al processo *a quo* e valutati dal rimettente per ritenere provati i presupposti di fatto che determinano l’applicabilità della norma sospettata d’illegittimità costituzionale (sentenza n. 122 del 2024). [...] Tanto premesso, deve pertanto ritenersi che il giudice rimettente abbia reso una motivazione carente in punto di valutazione delle allegazioni e delle prove raccolte nel processo principale, così impedendo financo quel controllo esterno delle ragioni per le quali egli afferma di dover applicare nel giudizio principale la disposizione censurata. Questa Corte [...] non può sostituirsi al giudice *a quo* nella valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni compiute dalle parti, ma può e deve verificare ch’egli sollevi la questione solo dopo aver vagliato - con tutti gli strumenti astrattamente a sua disposizione - le allegazioni e le prove offertergli, onde scongiurare il rischio che, in dipendenza di un lacunoso accertamento dei fatti, la questione di legittimità costituzionale abbia carattere puramente ipotetico ed eventuale» (sentenza n. 55 del 2026).

5.2.- In secondo luogo, il rimettente - in effetti - non si sofferma sull’interpretazione della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», sulla sua portata e sui possibili effetti della sua applicazione nel giudizio principale.

Oggetto principale delle censure è l’automatismo previsto dal comma 1-ter dell’art. 276 cod. proc. pen., che impedirebbe al giudicante di modulare la risposta afflittiva (che il rimettente definisce «sanzionatoria»), commisurandola alla variabile entità delle trasgressioni commesse in sede di esecuzione delle misure cautelari. Proprio la clausola sopra menzionata rende però dubbio che possa continuare a parlarsi di automatismo e sul punto il rimettente avrebbe dovuto soffermarsi in sede di costruzione dell’impianto motivazionale dell’atto di promovimento.

Va anzitutto ribadito che - come questa Corte ha già osservato nell’ordinanza n. 40 del 2002 - la norma censurata è «lungi dall’assolvere a finalità sanzionatorie estranee alle misure di custodia preventiva, le quali non possono soddisfare altro che esigenze di carattere cautelare o comunque strettamente inerenti al processo (sentenze n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970)». Se, però, la ricordata ordinanza rilevava ch’essa, all’epoca, integrava «un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere», oggi, l’introduzione da parte dell’art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità), della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità» ha consentito di temperare il meccanismo automatico di applicazione della custodia in carcere e ha reintrodotto il potere-dovere del giudice di procedere a una valutazione concreta dell’entità dei fatti. L’ordinanza di rimessione, pertanto, prospetta la sussistenza di un “automatismo sanzionatorio” senza spiegare perché questo sopravviva alla riferita novellazione.

Una puntuale motivazione su tale profilo sarebbe stata invece particolarmente necessaria, anche considerando che già nella ricordata ordinanza n. 40 del 2002, quando vigeva il precedente testo, questa Corte, pur ritenendo legittima la presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari conseguente alla trasgressione delle prescrizioni, ha affermato che dalla norma non risultava «escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la “violazione” che la norma [allora censurata] assume a presupposto della sostituzione». Sia pure nella diversa (e più “debole”) veste dell’accertamento della “effettiva” qualificabilità del fatto come “trasgressione”, dunque, già allora uno spazio valutativo del giudice era riconosciuto.



È con la valorizzazione del concreto apprezzamento del giudice, dunque, che il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi, valutando l'entità della trasgressione alla luce: delle modalità della condotta; del grado di colpevolezza da essa desumibile; dell'entità del danno o del pericolo derivatone.

Il rimettente si limita invece ad affermare che le trasgressioni commesse dall'indagato «non rivel[a]no [...] un pericolo cautelare di tale intensità da imporre, al fine di fronteggiare dette esigenze, esclusivamente la custodia in carcere», non illustrando in concreto perché la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* non rientri nel perimetro della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità». Una compiuta illustrazione era invece indispensabile, poiché detta clausola, in caso di violazioni lievi o comunque inidonee a smentire la precedente valutazione di adeguatezza cautelare, consente di non ricorrere al «regime derogatorio» previsto dal comma 1-ter dell'art. 276 cod. proc. pen., applicando invece quello ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo, senza ricorrere necessariamente alla custodia in carcere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Massimo LUCIANI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_260171

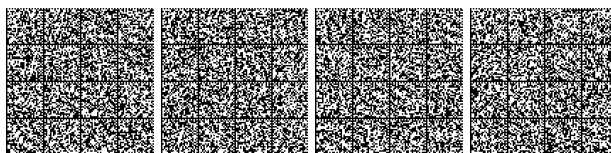
N. 172

Sentenza 8 luglio - 20 ottobre 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gioco e scommesse - Divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d'azzardo - Inosservanza - Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziché «, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche» - Irragionevolezza e violazione del diritto di proprietà del trasgressore - Illegittimità costituzionale parziale.

- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 2.
- Costituzione, art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42, 11 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 17 e 49, paragrafo 3.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, nel procedimento vertente tra A. C. e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visti l'atto di costituzione di A. C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 giugno 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

uditi l'avvocato Alfonso Vuolo per A. C. nonché l'avvocato dello Stato Melvio Maugeri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Ritenuto in fatto

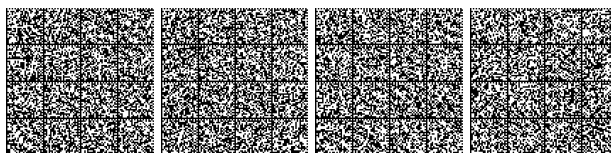
1.- Con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2026, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 (cosiddetto decreto Dignità), in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con l'art. 42, della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, nonché agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tale disposizione punisce l'inosservanza al divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro e del gioco d'azzardo, sancito al comma 1 del medesimo art. 9, con «l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione a euro 50.000».

1.1.- Il rimettente premette di essere chiamato a decidere il ricorso (articolato su dieci motivi di doglianza), proposto da A. C. avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui l'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) gli ha comminato, ai sensi della disposizione censurata, una sanzione pari a 157.000 euro per avere pubblicato video promozionali di giochi e scommesse on line, tramite due canali YouTube e un canale Twitch.

Tale importo - riferisce sempre il rimettente - era così determinato in conseguenza dell'applicazione del «cd. "cumulo giuridico" delle sanzioni» irrogate per ciascun canale.

In particolare, l'Autorità, posto che il 20 per cento dei compensi percepiti risultava inferiore alla soglia minima di 50.000 euro - avendo il ricorrente ottenuto unicamente 1.000 euro circa dal canale Twitch e nulla da quelli YouTube -, irrogava una sanzione, pari a 55.000 euro, per la violazione commessa tramite il primo canale, «tenendo conto della plurioffensività della condotta, del contratto di partnership commerciale e della natura dei video diffusi», e due sanzioni, pari ciascuna a 51.000 euro, per le violazioni commesse tramite gli altri due, «considerando la reiterazione della condotta, la sua protrazione nel tempo e l'assenza di ricavi», per un ammontare complessivo di 157.000 euro.



1.2.- Secondo il TAR Lazio, l'art. 9, comma 2, del d.l. n. 87 del 2018, come convertito, nella parte in cui punisce l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50.000 euro, «introducendo una soglia minima inderogabile che si rivela manifestamente sproporzionata rispetto alla varietà delle condotte sanzionate», violerebbe i parametri costituzionali e interposti sopra richiamati.

1.3.- Per il rimettente, le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti avendo il giudizio *a quo* a oggetto una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata, dalla cui applicazione non può pertanto prescindere.

1.3.1.- Il Tribunale scarta la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma indubbiata in ragione del suo tenore letterale, «chiaro e inequivoco», che esclude qualsiasi possibilità di riduzione o di adeguamento della sanzione da parte dell'amministrazione, come pure evidenziato dalla stessa Autorità nel provvedimento impugnato.

1.3.2.- Il giudice *a quo* non ravvisa neppure «ragionevoli prospettive di accoglimento» dei motivi di ricorso logicamente pregiudiziali rispetto alla questione di legittimità costituzionale, con i quali il ricorrente contesta, in radice, la stessa legittimità della pretesa sanzionatoria e dal cui accoglimento conseguirebbe, quindi, il venir meno dell'intera sanzione irrogata; motivi che il rimettente confuta, in ogni caso, nel merito. Né lo stesso ritiene di doversi soffermare sulle ulteriori censure, tese invece a ottenere una rimodulazione del quantum sanzionatorio pur sempre all'interno della cornice editale definita dalla disposizione censurata e che presuppongono, quindi, l'applicazione della stessa con riferimento alla soglia minima.

1.4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Lazio si sofferma preliminarmente sulla possibilità di applicare il principio di proporzionalità anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo.

1.4.1.- Al riguardo, il rimettente rappresenta che tali sanzioni condividono con le pene in senso stretto non solo il contenuto afflittivo, ma anche «la causa giuridica che ne giustifica l'imposizione», quali reazioni ordinamentali a una condotta illecita. Le stesse devono pertanto essere sottoposte, al pari delle pene, al vaglio di proporzionalità, la cui base normativa, alla luce della giurisprudenza costituzionale, va individuata «nell'art. 3 Cost. "in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione" (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019)».

1.4.2.- Tanto premesso in termini generali, il rimettente esamina la disposizione censurata, evidenziando come la stessa si inserisca in un più ampio disegno normativo teso a contrastare i rischi connessi alla crescente diffusione della ludopatia; fenomeno quest'ultimo reso ancora «più invasivo e insidioso» dall'avvento delle tecnologie digitali e dall'espansione dell'offerta di gioco tramite piattaforme on line, come anche segnalato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di cui sono richiamate alcune pronunce. In tale quadro, l'introduzione del divieto generalizzato di pubblicità di giochi e scommesse è stata accompagnata da una sanzione pecuniaria «di particolare severità [...], quale misura volta ad arginare un fenomeno ormai allarmante sotto il profilo sanitario e sociale».

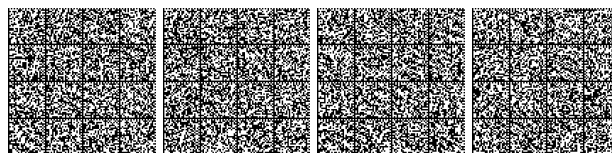
Il giudice *a quo*, tuttavia, «pur riconoscendo l'alto rango costituzionale del bene giuridico tutelato dalla disposizione - quale è la salute pubblica, che rappresenta un interesse fondamentale della collettività e un valore primario dell'ordinamento -», dubita della tenuta costituzionale del trattamento sanzionatorio ivi previsto, che, «pur non imponendo una sanzione unica e fissa» - come invece nella fattispecie esaminata da questa Corte con la sentenza n. 185 del 2021, su cui il rimettente ampiamente si sofferma -, solleverebbe «analoghe criticità sotto il profilo della proporzionalità e dell'individualizzazione della pena».

1.4.3.- Secondo il TAR rimettente, la soglia minima inderogabile prevista dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 87 del 2018, «seppur inserita in un sistema formalmente flessibile», introdurrebbe «una componente di fissità che finisce per neutralizzare la funzione calibratrice della componente proporzionale e per comprimere i margini di discrezionalità dell'amministrazione nella commisurazione della pena», ottenendo, nella pratica, risultati sanzionatori «palesemente eccedenti il limite della proporzionalità» rispetto all'illecito realizzato.

Per giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità di cui gode il legislatore nella definizione del trattamento sanzionatorio sarebbe sempre limitata dalla «esigenza di assicurare un costante rapporto di proporzionalità tra la sofferenza inflitta dalla pena e il danno effettivamente arrecato agli interessi tutelati dalla norma».

1.4.4.- Nel caso di specie, tuttavia, «la rigidità della soglia minima di 50.000 euro» determinerebbe - per il giudice *a quo* - una sostanziale omologazione dei vari comportamenti ricompresi nella fattispecie astratta, perfino di quelli di minor rilievo, tale da impedire di modulare la sanzione in base alle circostanze concrete dell'illecito e alle condizioni, anche economiche, dell'autore dello stesso.

1.4.5.- Il TAR Lazio osserva in particolare che, sotto un primo profilo, la norma all'esame, «per la sua ampia formulazione», estende il divieto di pubblicità a ogni forma di comunicazione idonea a incentivare o promuovere il gioco d'azzardo, così da ricomprendere anche condotte estremamente diverse l'una dall'altra, quali - secondo il giudice *a quo* - «forme di pubblicità diretta con esplicito intento promozionale diffuse su larga scala attraverso canali televisivi



nazionali, ma anche episodi marginali, come l'esposizione occasionale di un logo, sponsorizzazioni a eventi locali prive di ampia visibilità mediatica, la menzione occasionale di piattaforme di gioco in contesti non direttamente pubblicitari, newsletter interne inviate a una ristretta lista di contatti».

La disposizione censurata, inoltre, «arretra la soglia di punibilità», non essendo richiesto né l'accertamento del danno legato all'effettivo insorgere di fenomeni patologici connessi al gioco, né che il messaggio pubblicitario abbia, in concreto, determinato la scelta di un soggetto di avvicinarsi o accedere al gioco d'azzardo. In tal modo, le condotte suscettibili di sanzione sarebbero ulteriormente ampliate, ricomprendendo anche quei comportamenti «limitatamente offensivi», connotati da un pericolo remoto o di modesta intensità, ma pur sempre puniti con una sanzione minima di 50.000 euro che «non può che apparire manifestamente sproporzionata».

1.4.6.- Per altro profilo, il rimettente denuncia che il meccanismo sanzionatorio all'esame si applicherebbe in modo uniforme alle diverse categorie di soggetti elencate dalla norma (committente, proprietario del mezzo di diffusione, organizzatore dell'evento o della manifestazione), senza differenziare tra persone giuridiche e persone fisiche e così adeguare la misura della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore.

Di conseguenza, una sanzione minima di 50.000 euro applicata a una persona fisica che agisce al di fuori di logiche imprenditoriali assumerebbe, per il TAR Lazio, «un carattere sproporzionatamente afflittivo, superiore a quanto necessario a soddisfare le finalità preventive e repressive della norma».

1.5.- Il giudice *a quo* evidenzia, inoltre, che le conseguenze sanzionatorie presenterebbero «tratti ancor più irrazionali» con l'applicazione del cumulo giuridico, con la conseguenza che la soglia minima, già di per sé particolarmente onerosa, sarebbe destinata a replicarsi per ciascun illecito accertato, determinando «un incremento esponenziale» dell'entità complessiva della sanzione, aggravato dall'assenza di un limite massimo al cumulo materiale, previsto invece in ambito penale dall'art. 78 del codice penale.

1.5.1.- Sussisterebbero, altresì, problemi di coerenza interna del meccanismo sanzionatorio, posto che alla scala di gravità discendente delle violazioni non corrisponderebbe una scala di severità discendente delle pene. Infatti, la combinazione di un criterio proporzionale, comunque rigido - in quanto basato sulla formula matematica commisurata al valore della sponsorizzazione -, con una soglia minima inderogabile, graduabile unicamente al rialzo sulla base della valutazione discrezionale dell'amministrazione, condurrebbe all'evidente paradosso di applicare la medesima sanzione di 50.000 euro sia al trasgressore che non abbia conseguito alcun ritorno economico sia a quello che, al contrario, abbia conseguito un profitto di 250.000 euro.

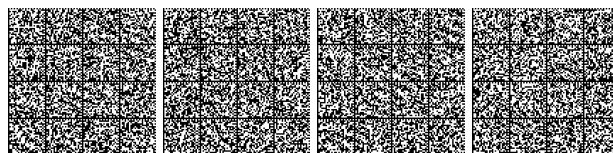
1.6.- Ad avviso del TAR, le contraddizioni evidenziate proverebbero come il «meccanismo sanzionatorio» in discorso rischi di diventare una reazione eccessivamente severa e sproporzionata rispetto alle specifiche caratteristiche dei singoli fatti ricompresi nell'ambito applicativo della norma, «avuto riguardo [...] alla reale offensività della condotta, alle caratteristiche soggettive ed economiche del trasgressore e all'entità del profitto conseguito».

La vicenda oggetto del giudizio *a quo* sarebbe, a tal proposito, emblematica, posto che l'autore dell'illecito - un giovane di appena 28 anni, con un lavoro di aiuto magazziniere e una retribuzione mensile di circa 1.300 euro - ha realizzato la violazione addebitatagli al di fuori di qualsiasi contesto imprenditoriale, traendone un guadagno di circa 1.000 euro. A fronte di ciò, la sanzione complessiva irrogata (pari a 157.000 euro), corrispondente a oltre 150 volte il profitto conseguito, risulterebbe «inevitabilmente insostenibile rispetto alla sua capacità economica, finendo per assorbire interamente, e per molti anni, le sue risorse future».

Inoltre, gli episodi contestati, «seppur reiterati nel tempo», si connoterebbero per «una carica offensiva obiettivamente contenuta», attesa la scarsa visibilità dei canali attraverso cui è avvenuta la diffusione dei video (seguiti, rispettivamente, da 64, 2.010 e 2.504 follower) e il numero esiguo di visualizzazioni (rispettivamente, 53, 202 e 112).

1.7.- Alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse, il TAR Lazio ravvisa, quindi, un contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost. «in combinato disposto con l'art. 42 Cost., in quanto la sanzione prevista è suscettibile di tradursi in un'irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di proprietà del trasgressore».

1.8.- Al contempo, il giudice *a quo* - citando giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea - denuncia un «potenziale contrasto anche con le corrispondenti garanzie previste a livello convenzionale» - rilevanti nell'ordinamento nazionale tramite l'art. 117, primo comma, Cost. - e dal diritto europeo. In particolare, la disposizione censurata violerebbe: a) il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall'art. 3 CEDU, da cui la citata giurisprudenza europea avrebbe ricavato il divieto di pene gravemente o manifestamente sproporzionate («grossly or clearly disproportionate»), anche a garanzia del diritto di proprietà di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU; b) il diritto di proprietà e il principio di proporzionalità delle pene garantiti dagli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE, evocabili quali parametri interposti rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., per la riconducibilità della misura sanzionatoria in esame alla materia - ritenuta di «competenza concorrente ai sensi dell'art. 4, par. 2 T.f.U.e» - della tutela dei consumatori (ai sensi della «Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno e [della] Raccomandazione della Commissione 2014/478/UE, del 14 luglio 2014»).



1.9.- Da ultimo, il TAR Lazio evidenzia come l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, limitato alla sola soglia minima della cornice edittale, non determinerebbe alcuna lacuna normativa né la necessità di un intervento sostitutivo di questa Corte, rimanendo in ogni caso applicabile la sanzione della misura proporzionale, rinvenibile all'interno dello stesso perimetro della disposizione censurata, salva restando la possibilità del legislatore di ridefinire una diversa e più congrua cornice sanzionatoria.

2.- Con atto depositato il 9 marzo 2026, si è costituito in giudizio A. C., chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio.

La parte, ripercorrendo le argomentazioni spese nell'ordinanza di rimessione, ha, in particolare, denunciato il difetto di proporzionalità intrinseca della norma censurata e la mancanza di «una “valvola di sicurezza”» che possa consentire all'autorità competente di adattare la sanzione alla gravità soggettiva e oggettiva del fatto. Il che, per la parte, «ridonderebbe anche in una palese violazione del principio di eguaglianza», poiché assoggetterebbe irragionevolmente alla medesima sanzione situazioni oggettivamente diverse, finendo per premiare coloro che avessero ottenuto enormi profitti dalla realizzazione delle condotte illecite.

3.- Con atto depositato il 10 marzo 2026, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare inammissibili ovvero non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

3.1.- Preliminarmente, la difesa erariale ha sottolineato che la *ratio* dell'art. 9 del d.l. n. 87 del 2018, ponendosi in linea con altre disposizioni pure vigenti in materia, consiste nel contrasto alla ludopatia e nel rafforzamento della tutela del giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori e anziani).

3.2.- Ciò premesso, per l'interveniente le questioni di legittimità costituzionale sarebbero inammissibili perché, a differenza di quanto assunto dal giudice *a quo*, la disposizione censurata non si riferirebbe a una sanzione di tipo fisso, come quella esaminata da questa Corte con la sentenza n. 185 del 2021 richiamata dallo stesso rimettente, bensì a una sanzione avente una cornice edittale con un minimo fisso di 50.000 euro e, come massimo, l'importo variabile del 20 per cento della sponsorizzazione o della pubblicità effettuata. Pertanto, il richiamo al criterio utilizzato per sindacare la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio rigido sarebbe erroneo, se non addirittura fuorviante, dovendo invece trovare applicazione l'orientamento della giurisprudenza costituzionale che riconosce la più ampia discrezionalità al legislatore in punto di individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni.

Un ulteriore profilo di inammissibilità consisterebbe, poi, nella mancata indicazione di un *tertium comparationis*, con cui confrontare la disciplina indubbiata al fine di verificarne la ragionevolezza.

3.3.- Le questioni sarebbero in ogni caso non fondate.

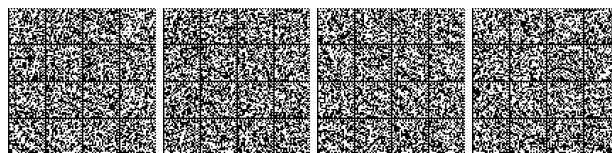
3.3.1.- In primo luogo, sussisterebbe una ragionevolezza intrinseca della misura all'esame.

Il trattamento sanzionatorio minimo previsto dalla disposizione contestata sarebbe, infatti, giustificato dalla particolare pregnanza del bene tutelato - ossia la salute ex art. 32 Cost., cui si affiancano anche esigenze di ordine pubblico, di contrasto alla criminalità e di tutela della fede pubblica e dei giocatori - nonché dalla rilevanza dei rischi di compromissione di detti beni; sarebbe proprio la previsione di un minimo fisso a rendere la norma idonea a svolgere una funzione deterrente.

3.3.2.- Vi sarebbe poi una ragionevolezza estrinseca, posto che la cornice edittale in questione sarebbe coerente, per un verso, con sanzioni previste da altre norme riguardanti ipotesi affini - fattispecie di reato punite anche con la limitazione della libertà personale (art. 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive») o sanzioni pecuniarie comprese tra 100.000 euro e 500.000 euro (art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189) - e, per un altro, con le prospettive di riforme ordinamentali in atto - quali l'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) che ha delegato il Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e il conseguente decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111) -.

Nel senso della conformità alla Costituzione della previsione - sottolinea poi l'interveniente - si sarebbe già espresso anche il giudice amministrativo, ritenendo non fondate questioni analoghe a quelle all'esame (richiama, a tal riguardo, TAR Lazio, sezione terza-ter, sentenza 28 ottobre 2021, n. 11036, e sezione quarta, sentenza 14 giugno 2023, n. 10126).

3.3.3.- Per la difesa erariale, non sarebbero comunque condivisibili le varie argomentazioni spese dal giudice *a quo* a sostegno della fondatezza delle questioni.



Oltre all'inconferenza del richiamo fatto al precedente di questa Corte (sentenza n. 185 del 2021), la censura sull'ampiezza del raggio di azione della norma non terrebbe conto del nucleo centrale comune a tutte le possibili condotte illecite, da ravvisarsi nella pubblicizzazione di giochi, scommesse con vincite in denaro e gioco d'azzardo, così da individuare «un'unica condotta illecita», come ritenuto dal giudice amministrativo nei precedenti richiamati.

Né coglierebbe nel segno l'argomento volto a censurare la scelta legislativa di arretrare la soglia di punibilità al verificarsi del mero pericolo astratto, posto che, in base alla giurisprudenza costituzionale, tale scelta non è di per sé illegittima quando dalla condotta punita consegua, nella maggioranza dei casi, un effettivo pericolo per il bene tutelato e risponda, dunque, all'id quod plerumque accidit.

Nel caso all'esame, oltre alla particolare pregnanza del bene protetto, vi sarebbe poi l'estrema difficoltà di provare quanto richiesto dal rimettente, vale a dire l'accertamento del danno legato all'effettivo insorgere di fenomeni ludopatici.

Quanto all'eccessiva severità della sanzione alla luce della disciplina del cumulo giuridico, l'interveniente osserva che la pretesa irragionevolezza non dipenderebbe dalla norma indubbiata, bensì dal fisiologico ricorso a tale istituto giuridico.

Nemmeno sarebbe dirimente l'argomento, pur suggestivo, del medesimo trattamento sanzionatorio applicato sia al soggetto che non ha tratto alcun vantaggio economico dall'inosservanza al divieto di pubblicità sia a quello che, invece, ne ha conseguito un notevole profitto. Il disvalore delle condotte, infatti, prescinderebbe dal fatto del conseguimento, o meno, di un ritorno economico: circostanza, quest'ultima, che non rappresenta un requisito costitutivo dell'illecito, bensì semplice parametro per graduare la sanzione in base all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Per la difesa statale, non sarebbe invero condivisibile il presupposto da cui muove il rimettente, ossia che la condotta del trasgressore che percepisce un qualche compenso sia più grave di quella di colui che non realizzi alcun vantaggio economico.

Osserva, infine, l'Avvocatura generale che l'unico modo per assicurare qualche deterrenza al divieto in esame consiste proprio nella previsione di una sanzione minima rigida, tale da disincentivare la commissione della maggior parte delle condotte illecite. Diversamente, se si seguisse la tesi del rimettente e si applicasse unicamente la misura proporzionale del 20 per cento del valore della pubblicità, paradossalmente la maggior parte delle violazioni sarebbero, come dimostrato anche dal giudizio *a quo*, sanzionate in modo irrisorio (se non addirittura inesistente in caso di totale mancanza di profitto).

Da ultimo, la difesa statale ritiene che, contrariamente all'assunto del TAR, la condotta illecita del ricorrente sarebbe stata svolta con modalità particolarmente insidiose, attraverso la diffusione di video su piattaforme digitali accessibili a chiunque, senza filtri o controlli, ivi compresi i soggetti rientranti nelle fasce più vulnerabili; alla luce di ciò, per l'interveniente, la sanzione irrogata nel caso concreto si rivela del tutto ragionevole.

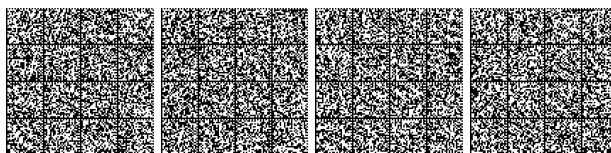
4.- In data 29 maggio 2026, la parte ha depositato memoria, rafforzando ulteriormente le argomentazioni già spese nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

5.- Con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 18 del 2026), il TAR Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 87 del 2018, come convertito (cosiddetto decreto Dignità), nella parte in cui prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria «in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», per l'inosservanza del divieto, sancito dal comma 1 del medesimo articolo, di qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicità, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo.

Ad avviso del rimettente, la soglia minima inderogabile di 50.000 euro prevista dalla disposizione censurata, in quanto inidonea a essere adattata alla reale offensività della condotta, alle peculiarità del caso concreto e alle caratteristiche del trasgressore, costituirebbe una reazione eccessivamente severa e manifestamente sproporzionata rispetto a fatti meno gravi pur ricompresi nel perimetro sanzionatorio, ponendosi così in contrasto con l'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 42 Cost., nonché con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nonché agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE.

Il giudice *a quo* chiede dunque una pronuncia ablativa limitata alla sola soglia minima inderogabile, affermando che, ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in tale parte, non si verrebbe a creare alcuna lacuna normativa, in quanto sarebbe possibile in ogni caso irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari



al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, in base a quanto stabilito dalla medesima disposizione e ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il legislatore di ridefinire una diversa e più congrua cornice sanzionatoria.

6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle questioni.

6.1.- Anzitutto, per l'interveniente, la disposizione censurata non si riferirebbe a una sanzione di tipo fisso quale è quella esaminata da questa Corte con la sentenza n. 185 del 2021, richiamata dal giudice *a quo*; sicché sarebbe erroneo, se non addirittura fuorviante, il riferimento al criterio utilizzato per sindacare la ragionevolezza dei trattamenti sanzionatori rigidi.

L'eccezione non coglie nel segno.

Il TAR Lazio è, invero, ben consapevole che la sanzione posta alla sua attenzione non è fissa in senso stretto, ma - argomentando diffusamente al riguardo - ritiene che, «pur non imponendo una sanzione unica e fissa», essa sollevi, quanto al profilo della proporzionalità e a quello dell'individualizzazione della pena, «analoghe criticità» rispetto a quelle già esaminate dal richiamato precedente.

L'estensione, o meno, al caso odierno delle argomentazioni svolte da questa Corte in detta pronuncia, come pure dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di sanzioni fisse, è valutazione che attiene al merito e non inficia, in punto di ammissibilità, l'articolato *iter* argomentativo del rimettente sulla non manifesta infondatezza delle questioni.

6.2.- La difesa del Presidente del Consiglio ha poi messo in evidenza un ulteriore profilo di inammissibilità, consistente nella mancata individuazione, da parte del rimettente, di fattispecie analoghe con cui confrontare la disciplina in esame per verificarne la ragionevolezza.

Anche tale rilievo va disatteso.

Il giudice *a quo* ha, infatti, censurato la sproporzione della sanzione sotto il profilo intrinseco del difetto di ragionevolezza, sicché la denunciata violazione del principio di proporzionalità è del tutto sganciata dall'individuazione di un *tertium comparationis*.

6.3.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sono pertanto ammissibili e possono essere esaminate nel merito.

7.- Nonostante il dubbio di costituzionalità prospettato a questa Corte sia circoscritto a uno specifico profilo del comma 2 dell'art. 9 del "decreto Dignità", il *thema decidendum* richiede un'analisi della disposizione nel suo complesso e, ancor prima, una breve ricostruzione dello scenario, normativo e giurisprudenziale, in cui essa si colloca. Pure utile risulta considerare la prassi applicativa concernente l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 9 così come sviluppatasi tramite le delibere dell'AGCOM, che, ai sensi del comma 3 della medesima previsione, è l'Autorità competente alla contestazione degli illeciti e all'irrogazione delle sanzioni in discorso.

7.1.- Attorno al gioco e alle scommesse con vincite in denaro si è negli anni sviluppato un fiorente settore economico, che vede il volume totale delle giocate in continua espansione, specie per il dilagante utilizzo dei canali on line. Crescente è, al contempo, l'impatto negativo sulla collettività, che genera imponenti costi sociali con elevate ripercussioni economiche, di cui pure occorrerebbe tenere conto nel valutare l'effettiva consistenza dei benefici erariali del comparto (benefici derivanti da entrate, che peraltro, come segnala la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2025, proprio per la crescita del gioco on line, sono diminuite, nell'anno di riferimento, dello 0,7 per cento, nonostante la raccolta lorda abbia registrato una crescita del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente).

Si tratta di un impatto dovuto in primis alla messa a repentaglio della salute individuale e collettiva, in ragione del dilagare del gioco d'azzardo patologico, che richiede poi a Stato e regioni una gestione di tale patologia finalizzata alla cura e al recupero dei soggetti che ne sono vittime.

Accanto agli effetti di natura sanitaria, il gioco produce poi numerose ulteriori conseguenze, anch'esse con riflessi dannosi sulla collettività, di meno agevole identificazione, ma comunque di significativa portata. Si pensi anzitutto ai costi sociali prodotti dalle rotture nelle relazioni familiari, dalla dispersione scolastica e - in senso più lato - dall'abbandono di prospettive di avanzamento negli studi superiori e/o universitari, come pure, più in radice, dalla diffusione del senso di isolamento o di angoscia per il futuro, che talvolta sfocia nel gesto estremo del suicidio. Si osservano, poi, rilevanti contraccolpi sul patrimonio degli interessati, spinti dal gioco in situazioni di sovraindebitamento e di crisi, che si riflettono, indirettamente, sulle finanze pubbliche utilizzate per fronteggiare richieste di sussidi e di incentivi fiscali. Ancora, non mancano risvolti occupazionali, come l'assenteismo e lo scarso rendimento lavorativo, suscettibili di incidere in senso peggiorativo sulla produttività. Infine, non va sottovalutata l'agevolazione degli affari illeciti della criminalità organizzata che, proprio nel gioco d'azzardo e nelle scommesse, ha trovato un canale privilegiato per le attività di riciclaggio e usura.



7.2.- A fronte della molteplicità degli interessi coinvolti, di rilevanza tale da incidere su «plurimi beni costituzionali, quali la sicurezza, l'ordine pubblico, la libertà di iniziativa economica e la salute, individuale e collettiva» (sentenza n. 104 del 2025), il legislatore ha elaborato negli anni svariate risposte normative, nel tentativo di contemperare le diverse esigenze.

Dopo una prima fase storica in cui il gioco era fortemente limitato e disincentivato, sottoposto a stringenti limiti penali e controlli di polizia e riservato allo Stato per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, si è passati, sulla spinta europea, a una sostanziale liberalizzazione del settore attraverso il rilascio di concessioni a privati e la diffusione di nuove forme di gioco allo scopo di utilizzarne i proventi come risorsa di bilancio. In un periodo ancora successivo, preso atto (in primo luogo a livello regionale) dei problemi sanitari connessi al fenomeno ed «[e]sclusa [...] una risposta di “tipo proibizionistico”» (sentenza n. 185 del 2021), sono state adottate misure tese al contrasto della ludopatia, che, come questa Corte ha già osservato, «si muovono su una pluralità di piani» (ancora sentenza n. 185 del 2021).

In particolare, accanto all'inserimento della dipendenza da gioco d'azzardo fra le patologie contemplate nel d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), per la cui cura si delineano prestazioni sanitarie che costituiscono livelli essenziali di assistenza, vanno ricordate le misure di prevenzione logistica, consistenti nell'imposizione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti “sensibili” (art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012); gli interventi a tutela dei minori, quali il divieto di ammetterli a partecipare a giochi con vincita di denaro (art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111); le limitazioni o i divieti concernenti la pubblicità di giochi e scommesse.

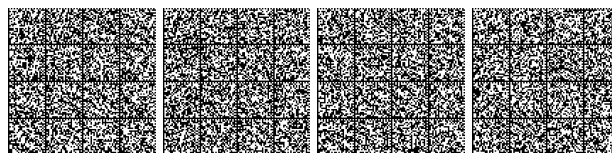
7.2.1.- Con specifico riguardo a tale ultimo profilo - su cui vertono le odierne questioni - il legislatore ha dapprima fortemente limitato la pubblicità dei giochi con vincite in denaro, introducendo specifiche regole sulle relative comunicazioni commerciali, punite con una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il caso di loro inosservanza da parte del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del mezzo di diffusione (art. 7, commi 4 e 6, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 218, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016»).

In un secondo momento, con l'art. 9 del “decreto Dignità”, è stato introdotto un divieto generalizzato di pubblicità concernente il gioco e le scommesse con vincite in denaro nonché il gioco d'azzardo, effettuata su qualsiasi mezzo di comunicazione, la cui inosservanza è punita dalla norma censurata nel presente giudizio.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'appena richiamata previsione, «[a]i fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia», contiene un divieto di pubblicità del gioco a pagamento caratterizzato da un perimetro, oggettivo e soggettivo, particolarmente ampio. Esso ricomprende, infatti, tre diverse tipologie di condotte illecite: la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, «comunque effettuata e su qualunque mezzo»; le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi; ogni altra forma di comunicazione di contenuto promozionale. Parallelamente, la disposizione individua tre distinte categorie di destinatari del divieto: il committente; il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione; l'organizzatore della manifestazione, evento o attività.

È bene chiarire che, nonostante la sua ampiezza, il divieto di cui al comma 1 dell'art. 9 si differenzia significativamente dal divieto imposto ai titolari di pubblici esercizi di mettere a disposizione apparecchiature connesse a internet idonee ad accedere al gioco d'azzardo on line, in origine sancito dall'art. 7, comma 3-*quater*, del d.l. n. 158 del 2012, che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la recente sentenza n. 104 del 2025. Quel divieto, nella sua indiscriminata estensione, è stato ritenuto «eccessivamente inclusivo» perché «riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore» (sentenza n. 104 del 2025), cui erano riconducibili anche condotte lecite. Non parimenti può dirsi, invece, per quanto concerne il divieto generalizzato di pubblicità concernente giochi e scommesse, nel cui perimetro applicativo sono sì riconducibili molteplici ed eterogenee forme di pubblicità e di promozione del gioco a pagamento, tutte però accomunate dal tratto illecito del costituire esse stesse pubblicità vietata del gioco.

Il successivo comma 2 - oggetto delle questioni odierne - sanziona l'inosservanza del divieto con un meccanismo strutturato lungo due binari: il primo, apparentemente generale, prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo «pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità» (percentuale originariamente fissata al 5 per cento e poi così aumentata in sede di conversione del decreto-legge), mentre il secondo, apparentemente residuale, dispone che l'importo della sanzione deve essere «in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000». La soglia di 50.000 euro non integra, quindi, né una sanzione fissa né il limite inferiore di una forbice edittale, come sostenuto dalla difesa statale: nel suo complesso la norma è costruita attorno a una sanzione proporzionale che non può, tuttavia, scendere al di sotto del limite minimo.



Merita, infine, puntualizzare come il divieto di cui al comma 1 dell'art. 9 del "decreto Dignità" sia tuttora in vigore nonostante il legislatore, con il recente d.lgs. n. 41 del 2024, abbia disciplinato il gioco a distanza e contestualmente dettato i «principi fondamentali» per l'esercizio del gioco pubblico, valevoli tanto per il comparto on line, quanto per la rete fisica (per la cui disciplina di dettaglio deve però attendersi un ulteriore decreto legislativo che sarà adottato all'esito di un'apposita intesa tra Stato, regioni ed enti locali: art. 1, comma 2). L'art. 24 di tale decreto legislativo ha infatti rinviato a successivi interventi legislativi l'individuazione delle norme statali «che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto» e l'adozione delle «norme di occorrente coordinamento formale e sostanziale», specificando, altresì, che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo con cui saranno individuate le norme da considerarsi abrogate, «alle violazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni». Rispetto alla nuova normativa va, peraltro, evidenziato che l'art. 14 del d.lgs. n. 41 del 2024 ribadisce che «[o]biettivo primario» della disciplina dei giochi è «perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico» e che il successivo art. 15 introduce specifici obblighi e facoltà in capo ai concessionari per la raccolta dei giochi pubblici a distanza, concernenti la realizzazione di campagne di informazione e iniziative di comunicazione funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile nonché alla prevenzione e al contrasto del gioco patologico. Proprio la coesistenza della nuova normativa con il divieto di pubblicità sancito dall'art. 9 del d.l. n. 87 del 2018 ha indotto l'AGCOM ad avviare una consultazione pubblica relativa alla necessità di un atto integrativo delle Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del d.l. n. 87 del 2018, come convertito, per le campagne di comunicazione contro la ludopatia, emanate dalla medesima Autorità il 18 aprile 2019, al fine di chiarire i limiti delle pratiche comunicative in materia di gioco responsabile e contestualmente prevenire forme surrettizie di promozione del gioco a pagamento che restano vietate dall'appena richiamato art. 9 (delibera n. 85/26/CONS).

7.3.- Alcune fra le numerose disposizioni concernenti le scommesse e il gioco d'azzardo susseguitesi nel tempo sono state già scrutinate da questa Corte, che, pur quando si è pronunziata nel senso della loro illegittimità costituzionale, non ha mai mancato di sottolineare come il gioco costituisca un «fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo» (sentenza n. 108 del 2017), «con riflessi, talvolta gravi, sulle capacità intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne è affetto, e con ricadute negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari (sentenza n. 54 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 2021)» (sentenza n. 104 del 2025). Patologia «frequentemente [...] incoraggiata dall'illusione di un miglioramento sociale legato alla fortuna, che ha spesso come conseguenza l'attrazione verso il gioco d'azzardo di quelle componenti più deboli e meno facoltose della società» (ancora, sentenza n. 54 del 2024) e che rappresenta «uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere» (ancora, sentenza n. 54 del 2024).

Sempre questa Corte ha pure evidenziato che «[l]'avvento di internet e il rapido aumento delle possibilità di gioco online hanno straordinariamente ampliato l'offerta di tali servizi, cui si è accompagnata la progressiva diffusione del fenomeno del gioco di azzardo patologico» (sentenza n. 104 del 2025).

Anche a livello europeo, la Corte di giustizia ha più volte rimarcato le peculiarità connesse all'offerta di giochi d'azzardo via internet, sottolineando che essa costituisce «una fonte di rischi di natura differente e di maggiore entità in materia di tutela dei consumatori, e specialmente dei giovani e delle persone aventi una particolare inclinazione al gioco o predisposte allo sviluppo di tale inclinazione, in confronto ai mercati tradizionali di tali giochi. Oltre alla già menzionata mancanza di contatto diretto tra il consumatore e l'operatore, la facilità tutta particolare e la permanenza dell'accesso ai giochi proposti su internet, nonché il volume e la frequenza potenzialmente elevati di una simile offerta a carattere internazionale, in un ambiente per di più caratterizzato dall'isolamento del giocatore, dall'anonimato e da un'assenza di controllo sociale, costituiscono altrettanti fattori idonei a favorire uno sviluppo della dipendenza dal gioco e delle spese eccessive legate a quest'ultimo e, di conseguenza, ad accrescere le conseguenze sociali e morali negative che vi si ricollegano, così come evidenziate da una costante giurisprudenza» (in tali termini, CGUE, grande sezione, sentenza 8 settembre 2010, causa C-46/08, Carmen Media Group Ltd.; in senso analogo, sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17, Sporting Odds Ltd.; grande sezione, sentenza 8 settembre 2009, causa C42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International).

7.4.- Per completare lo scenario di riferimento, è utile ora svolgere qualche breve considerazione in merito alla casistica applicativa del meccanismo sanzionatorio di cui al comma 2 dell'art. 9 del d.l. n. 87 del 2018, così come risultante dalle deliberazioni dell'AGCOM, reperibili sul sito dell'Autorità.

Nonostante la già rappresentata ampiezza del perimetro del divieto e l'apparente centralità, per la determinazione della sanzione, del criterio proporzionale al valore della sponsorizzazione o della pubblicità, la prevalenza delle sanzioni irrogate dall'AGCOM risulta invero quantificata sulla base del criterio della soglia minima, con un importo, ove necessario (come nel caso oggetto del giudizio *a quo*), moltiplicato per ogni violazione accertata.



Alla maggior parte delle condotte illecite accertate dall'AGCOM non è correlato, infatti, un valore superiore a 250.000 euro, cioè tale da consentire alla sanzione proporzionale di attestarsi sopra l'importo minimo di 50.000 euro. E ciò per una duplice ragione.

Anzitutto, la stessa presenza di un divieto di tal sorta scoraggia, alla luce della loro manifesta illiceità, la stipula di "tradizionali" contratti di sponsorizzazione o di pubblicità di rilevante valore, aventi a oggetto giochi e scommesse o il gioco d'azzardo (qui tralasciando peraltro ogni ulteriore considerazione circa sia la difficoltà di definire puntualmente, in specie con riferimento a sponsorizzazioni, il concetto di "valore" richiamato dalla norma, sia la singolarità di una sanzione che colpisce il solo 20 per cento del valore di un contratto con oggetto illecito).

Va, inoltre, tenuto in considerazione che a essere sanzionate con maggior frequenza dall'AGCOM sono condotte realizzate, come nel caso in esame, mediante i social media e, in particolare, attraverso piattaforme on line. E tali condotte, sia pur nella loro grande eterogeneità, generano ricavi molto spesso esigui, se non addirittura del tutto assenti, così da non raggiungere quella soglia minima fissata dalla legge che consente all'Autorità di irrogare la sanzione in misura proporzionale, rendendo quindi inapplicabile il criterio in questione.

Quanto detto è vero anzitutto con riguardo ai "proprietari dei mezzi di diffusione", termine con cui, nel contesto dei social media, ci si riferisce ai cosiddetti content creator, (vale a dire ai titolari dei canali aperti sulle piattaforme on line, su cui possono essere caricati e diffusi contenuti di vario genere, visibili da un pubblico più o meno ampio, con correlate - ma non necessariamente presenti - forme di monetizzazione di tali contenuti e con diversificate condizioni di adesione alle piattaforme medesime). Ma lo stesso vale anche in riferimento ai "proprietari dei siti di diffusione", termine con cui, sempre nel mondo dei social media, ci si riferisce alle grandi società che gestiscono le principali piattaforme presenti sul mercato e che costituiscono il punto di accesso al web per la condivisione di video e altri contenuti da parte degli utenti (accesso reso possibile sulla base di svariate tipologie di relazioni contrattuali intercorrenti con tali società, dalle quali scaturisce, per queste ultime, anche un più o meno stringente obbligo di verifica dei contenuti immessi dagli utenti). A conferma di ciò, basti pensare che è proprio l'importo di 50.000 euro moltiplicato per un alto numero di violazioni a consentire di irrogare sanzioni assai elevate a queste ultime grandi società (come verificatosi, ad esempio, per le società Google Ireland Limited e Twitch Interactive Germany, proprietarie delle piattaforme su cui erano aperti i canali del ricorrente del giudizio *a quo*, nei confronti delle quali l'AGCOM ha adottato una sanzione pari, rispettivamente, a 2.250.000,00 e 900.000,00 euro; delibere 317/23/CONS e 318/23/CONS).

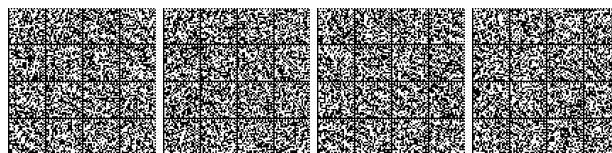
Del resto, anche alla luce di quanto appena esposto, non sembra revocabile in dubbio il fatto che pure condotte illecite generatrici di profitti modesti, se non addirittura inesistenti, e condotte non commissionate o concertate con le case da gioco (o altri operatori del settore) possano risultare di significativa pericolosità rispetto agli interessi tutelati e ai beni costituzionali coinvolti dalla norma in esame, così da meritare una sanzione. Tale pericolosità non è infatti in alcun modo correlata al guadagno direttamente generato dalle attività promozionali/pubblicitarie ed è anzi riscontrabile, come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio *a quo*, anche nel caso di condotte poste in essere da un content creator in modo autonomo e del tutto indipendente da qualsivoglia preventivo accordo con un committente o comunque con una società di gioco.

8.- Tanto premesso, si possono ora esaminare le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal TAR Lazio, a partire da quella concernente l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. in combinato disposto con l'art. 42 Cost., giacché la soglia minima inderogabile prevista dal comma 2 dell'art. 9 del "decreto Dignità" risulterebbe manifestamente sproporzionata.

8.1.- La questione è fondata perché l'ampiezza della fattispecie in esame - nonostante la pericolosità accomuni tutte le condotte a essa riconducibili - può effettivamente rendere la rigida soglia minima manifestamente sproporzionata, con riguardo ad alcuni fra i destinatari del divieto e a talune fra le molteplici condotte connotate dalla natura illecita della pubblicità del gioco a pagamento. Essa è, dunque, lesiva degli artt. 3 e 42 Cost., per l'incisione sul patrimonio del trasgressore da ritenere esorbitante rispetto al reale disvalore del fatto.

Va, infatti, condivisa la prospettazione del TAR Lazio sulla natura "punitiva" del meccanismo sanzionatorio individuato dall'art. 9, comma 2, del "decreto Dignità", che ha in comune con le pene in senso stretto non solo il contenuto afflittivo, ma soprattutto la causa giuridica che ne giustifica l'imposizione (e cioè il fatto illecito precedentemente commesso). Tale meccanismo può risultare eccessivo quando applicato a episodi marginali, quale ad esempio un'attività promozionale occasionale svolta, come nella specie, da una persona fisica che agisce, su una piattaforma on line, al di fuori di ogni logica imprenditoriale su un canale non monotematico accessibile a una ristretta cerchia di utenti. Ciò senza che, ai fini di una riduzione dell'importo, possa essere tenuta in alcuna considerazione neppure la condizione economica del trasgressore.

8.2.- Questa Corte ha, infatti, ormai più volte riconosciuto che «il principio della proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito si applica anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenza n. 112 del 2019)» (sentenza n. 95 del 2022; in senso conforme, da ultimo, sentenza n. 108 del 2026).



Dal principio di proporzionalità delle pene la giurisprudenza costituzionale ha poi tratto due corollari, anche essi applicabili alle sanzioni amministrative “punitive”.

Il primo di essi richiede che la sanzione «sia “individualizzata”, e cioè commisurata dal giudice (o comunque dall’autorità preposta alla sua irrogazione) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che risultino rilevanti per determinare - in particolare - la gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito (in questo senso, ad esempio, sentenze n. 112 del 2019, punto 8.3.6. del Considerato in diritto; n. 46 del 2023, punto 14 del Considerato in diritto). [...] Il secondo corollario, specificamente calibrato - invece - sulle misure di carattere punitivo che incidano sul patrimonio del soggetto interessato, richiede che il loro importo tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, sì da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti (sentenza n. 28 del 2022, punto 6.2. del Considerato in diritto; analogamente, più di recente, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto)» (ancora, sentenza n. 108 del 2026).

Di conseguenza, una soglia minima innegabilmente improntata «a marcata severità» (sentenza n. 185 del 2021) qual è quella di cui al comma 2 dell’art. 9 deve poter essere mitigata in ipotesi in cui essa dia luogo a una sproporzione evidente.

8.3.- Per raggiungere tale risultato e così rimediare all’evidenziato vulnus non è, tuttavia, percorribile la via, prospettata dal TAR, di una pronuncia meramente ablativa con conseguente espansione del criterio proporzionale di determinazione della sanzione.

A differenza, infatti, della sentenza n. 185 del 2021 - che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, nella parte in cui comminava ai titolari di sale giochi e scommesse la sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, non ha ravvisato una lacuna di tutela, essendo le condotte sanzionate dalla norma «sensibilmente antecedenti la concreta offesa all’interesse protetto», ossia la tutela della salute -, nel caso oggi all’esame una tale lacuna sussisterebbe nei tutt’altro che rari casi in cui la misura proporzionale del 20 per cento determinerebbe un importo della sanzione irrisorio o addirittura pari a zero, rivelandosi così «foriera di “insostenibili vuoti di tutela” per gli interessi protetti dalla norma incisa» (sentenza n. 185 del 2021).

Un importo minimo della sanzione in grado di svolgere efficacemente una funzione deterrente costituisce, invero, un necessario presidio per i beni protetti dalla norma, primo tra tutti quello della tutela della salute ex art. 32 Cost., in rapporto al grave disvalore connotante le varie condotte ricomprese nel perimetro applicativo del divieto, tutte accomunate dal «tratto qualificante» (sentenza 101 del 2025) che risiede nell’inosservanza del divieto di pubblicità, sotto qualsiasi forma, del gioco a pagamento.

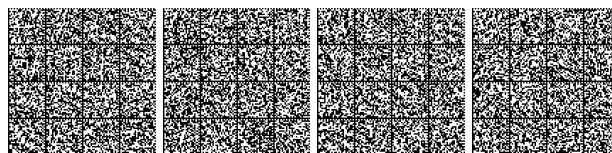
Pertanto, «[i]l deficit di tutela conseguente all’ablazione della norma denunciata» (ancora sentenza n. 185 del 2021) giunge a un livello che, secondo la giurisprudenza costituzionale, rende indispensabile la ricerca di una soluzione sanzionatoria alternativa, costituzionalmente adeguata.

8.4.- Per assicurare, allora, l’esigenza, più volte sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale, «che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato [,] evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (sentenza n. 194 del 2023 e precedenti ivi citati) - al contempo evitando «il radicale svilimento della capacità deterrente della norma» in discorso (sentenza n. 212 del 2019) -, risulta sufficiente consentire una modulazione verso il basso del limite minimo adesso inderogabile previsto dal comma 2 dell’art. 9 al lume dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono presiedere la determinazione di ogni sanzione di natura punitiva (analogamente, con riferimento al diverso campo delle sanzioni disciplinari, sentenza n. 51 del 2024).

A tale scopo soccorrono i criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981, cui, peraltro, per l’applicazione della sanzione la stessa disposizione censurata fa rinvio («ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689») e che l’AGCOM già abitualmente utilizza, nell’ottica però - a fronte dell’insormontabile dato testuale del comma 2 dell’art. 9 - del solo innalzamento dell’importo della sanzione medesima.

Tali criteri - che danno rilievo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche - dovranno essere impiegati anche al fine di consentire una modulazione verso il basso della sanzione, in tutti i casi in cui il minimo di 50.000 euro risulti manifestamente sproporzionato.

Si tratta, come è noto, di criteri che il legislatore ha introdotto per consentire la concreta determinazione della sanzione all’interno di un minimo e di un massimo edittali precisamente individuati, ossia di una vera e propria “forbice sanzionatoria” che, nella specie, come chiarito, non ricorre. Tuttavia, come ribadito di recente (sentenza n. 149 del 2026), «la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 236 del 2016, ritiene possibile, per scongiurare l’accertata violazione di un principio o di un diritto riconosciuti dalla Costituzione, individuare “precisi punti di riferimento”, da



utilizzare come soluzioni già esistenti nell'ordinamento (sentenza n. 31 del 2025). Tanto più quando viene in rilievo la tutela di diritti fondamentali, proprio in mancanza di "un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*", diviene praticabile la ricerca di "rime adeguate" (sentenza n. 222 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 40 del 2019)».

Ciò posto, l'applicazione dei criteri suddetti consente di introdurre un rimedio immediato agli accertati vizi di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, assicurando al contempo la perdurante operatività dell'efficacia deterrente della sanzione, «sebbene entro limiti costituzionalmente tollerabili, nel rispetto della logica ispiratrice della scelta del legislatore (sentenze n. 128 del 2024, n. 28 del 2022 e n. 63 del 2021)» (così, ancora, sentenza n. 149 del 2026).

8.5.- Alla luce di quanto sopra, l'art. 9, comma 2, del d.l. n. 87 del 2018, va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., nella parte in cui prevede «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziché «, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

9.- Rimangono assorbite le restanti questioni.

10.- Resta in ogni caso ferma la discrezionalità del legislatore nel determinare un diverso meccanismo sanzionatorio a presidio del divieto di pubblicità concernente il gioco e le scommesse con vincite in denaro nonché il gioco d'azzardo, al fine di assicurare misure di contrasto alla ludopatia che, nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza e individualizzazione della sanzione, risultino quanto più efficaci possibile al fine di assicurare tutela ai plurimi e rilevanti interessi di rango costituzionale sopra richiamati (punti 7.1., 7.2. e 7.3.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, nella parte in cui prevede «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziché «, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, *Redattrice*

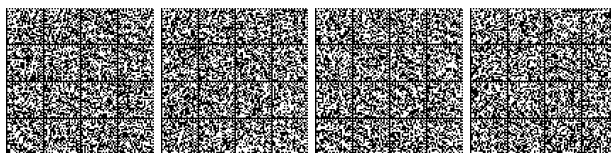
Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_260172



N. 173

Ordinanza 19 - 20 ottobre 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di un terzo il quale non è parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disposizione del codice delle comunicazioni elettroniche che non prevede il riconoscimento dei diritti di prelazione e di riscatto anche quando l'atto dispositivo, relativo a beni immobili, o porzioni di essi, su cui insistono impianti di reti di comunicazione elettronica, abbia ad oggetto la costituzione dell'usufrutto o della superficie - Richiesta di intervento depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nel giudizio *a quo* nonché omessa dimostrazione dell'essere parte di un altro giudizio, pendente alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e dell'aver formulato, entro tale termine, un'eccezione di illegittimità costituzionale sulla medesima disposizione - Inammissibilità dell'intervento.

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 51, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Francesco VIGANÒ;

Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nel procedimento vertente tra Cellnex Italia spa e Telecom Infrastructure Partners Italia srl unipersonale, con ordinanza del 3 aprile 2026, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visti gli atti di costituzione di Telecom Infrastructure Partners Italia srl unipersonale, Cellnex Italia spa, nonché l'atto di intervento di Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) spa;

udita la Giudice relatrice Antonella Sciarone Alibrandi, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2026, fissata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull'ammissibilità dell'intervento di INWIT;

deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2026.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2026, iscritta al n. 77 reg. ord. del 2026, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui non prevede l'applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) anche quando l'atto dispositivo, relativo a beni immobili, o porzioni di essi, su cui insistono impianti di reti di comunicazione elettronica, abbia ad oggetto la costituzione di un diritto reale minore, segnatamente l'usufrutto o la superficie;

che, con atto depositato il 5 giugno 2026, ha chiesto di intervenire in giudizio la società Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) spa (di seguito: INWIT);

che la stessa società ha rappresentato di essere un operatore nazionale nel settore delle infrastrutture passive per le comunicazioni elettroniche, «titolare della medesima posizione giuridica sostanziale» disciplinata dalla disposizione censurata;



che pertanto, secondo INWIT, la relazione tra la sua posizione e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione sarebbe «diretta, immediata e attuale», posto che l'art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 regola «il medesimo tipo di rapporti giuridici dei quali INWIT è parte quotidianamente nell'esercizio della propria attività infrastrutturale» e che dunque la decisione richiesta a questa Corte è «destinata ad incidere immediatamente sul contenuto di tali rapporti»;

che, tanto premesso, ha chiesto di essere ammessa all'intervento ai sensi del vigente art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, con memoria depositata il 24 giugno 2026, ai sensi dell'art. 5 delle Norme integrative, la società Cellnex Italia spa, costituitasi nel presente giudizio con atto del 3 giugno 2026, ha rappresentato di non aver alcun interesse contrario in ordine all'ammissione dell'intervento di INWIT.

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 delle Norme integrative, come modificate con deliberazione del 12 marzo 2026, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 2026, n. 94 ed entrate in vigore l'8 maggio 2026, questa Corte deve procedere in camera di consiglio alla decisione sull'ammissibilità dell'intervento;

che, quanto alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'intervento, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 4 delle medesime Norme integrative;

che l'interveniente non è parte del giudizio *a quo* e non può essere qualificato come titolare «di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», come indicato dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, rimasto sostanzialmente invariato in seguito alle menzionate modifiche;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte, per «rapporto dedotto in giudizio» deve intendersi quello oggetto del giudizio *a quo* (recentemente ordinanza n. 113 del 2026) e non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità di un intervento ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale (ordinanza n. 81 del 2026);

che il rapporto dedotto nel giudizio *a quo* afferisce al diritto di godimento vantato da Cellnex Italia spa rispetto allo specifico lastrico solare dato in usufrutto a Telecom Infrastructure Partners Italia srl unipersonale ed è estraneo, pertanto, all'interveniente, titolare solo di una analoga posizione giuridica sostanziale;

che non sussistono nemmeno i presupposti di ammissibilità dell'intervento di cui al comma 4 del menzionato art. 4 delle Norme integrative, dal momento che INWIT non ha dimostrato di essere parte di altro giudizio, pendente alla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* (20 maggio 2026), nel quale debba essere applicata la disposizione censurata e sia stata formulata, entro tale termine, una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa disposizione (ordinanza n. 168 del 2026);

che, conseguentemente, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, iscritto al n. 77 reg. ord. del 2026 da Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) spa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2026.

F.to:

Francesco VIGANÒ, *Presidente*

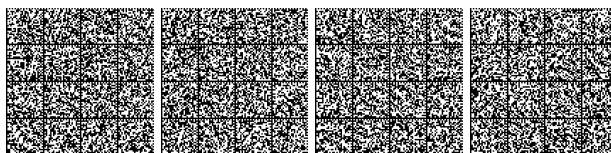
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, *Redattrice*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 18

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2026
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Tributi – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Norme della Regione Toscana – Disciplina sull'ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto – Modifiche alla legge regionale n. 60 del 1996 – Scarti e sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 23-bis della citata legge regionale – Previsione che tali riduzioni non si applicano agli scarti e sovralli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio operanti al di fuori del territorio regionale – Previsione che gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, derivanti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata.

- Legge della Regione Toscana 31 luglio 2026, n. 17 (Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996), art. 1, commi 3 e 4.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587, per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente;

nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* - intimata;

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 31 luglio 2026, recante «Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 60/1996», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 24 settembre 2026, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 3, commi 24 - 41 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione agli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nonché dell'art. 120, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo unico dell'Ambiente), con riguardo all'ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti tra le Regioni.

Con la legge n. 17 del 31 luglio 2026 la Regione Toscana ha dettato «Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 60/1996».

In particolare, l'art. 1, comma 3, rubricato «Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996», ha sostituito il quarto comma dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996, contenente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 54», che oggi prevede che:

«Il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d). Le riduzioni previste non si applicano agli scarti e sovralli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio che operano al di fuori del territorio regionale.”».

L'art. 1, quarto comma, della legge regionale in esame ha aggiunto all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 il comma 4-bis a mente del quale:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 e in deroga a quanto previsto al comma 4, gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata».



La Regione Toscana ha, dunque, apportato modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, recante disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, nello specifico, all'art. 23-*bis* che disciplina l'ammontare dell'imposta.

È avviso del Governo che, con le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 1 della suddetta legge, la Regione Toscana abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa, risultando tali disposizioni in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, che riserva alla competenza statale la materia relativa al sistema tributario e contabile dello Stato, per il tramite dei commi 24 - 41 della legge n. 549/1995; l'impugnata disciplina si pone altresì in contrasto con l'art. 117, lettera *s*), della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali, per il tramite delle norme contenute negli articoli 182 e 182-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, quali norme interposte, ed infine con l'art. 120, primo comma, della Costituzione, che disciplina la libera circolazione dei rifiuti tra le regioni, come si chiarirà attraverso l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità dell'art. 1, commi 3 e 4, legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 3, commi 24 - 41, della legge n. 549/1995.

Il comma 4 del predetto art. 23-*bis* della legge regionale n. 60/1996, così come novellato, risulta costituito da due periodi:

il primo, con formulazione già presente nella versione precedente, stabilisce che gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura ridotta del 20 per cento rispetto a quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera *d*) (rifiuti speciali non pericolosi);

il secondo, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1, in esame, dispone che «le riduzioni previste non si applicano agli scarti e sovralli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio che operano al di fuori del territorio regionale».

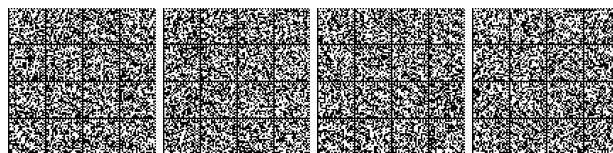
Giova rilevare che la norma statale di riferimento, contenuta nell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), istitutiva del tributo speciale che si applica per il deposito in discarica senza recupero energetico dei rifiuti solidi – c.d. ecotassa – accorda, al comma 40 del predetto art. 3, un trattamento tributario agevolato a determinate tipologie di rifiuti, tra cui gli scarti e i sovralli, smaltiti in impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, prevedendo l'applicazione del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare dell'imposta.

Ne discende che il secondo periodo del novellato comma 4 dell'art. 23-*bis*, legge regionale n. 60/1996, escludendo dall'agevolazione gli scarti e i sovralli prodotti da impianti di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio che operano al di fuori del territorio regionale, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, in relazione alla previsione contenuta nelle norme interposte di cui all'art. 3, commi 24 - 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Merita, infatti, rilevare che la normativa statale di riferimento del tributo speciale per il deposito in discarica, che ha natura di tributo proprio derivato, non contiene disposizioni che consentono una differenziazione tariffaria o di altra natura fondata sulla provenienza del rifiuto. L'unico criterio di differenziazione utilizzato dal legislatore statale è, infatti, quello della tipologia di rifiuti (urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi).

Il legislatore regionale, invece, attraverso il mancato riconoscimento della riduzione tariffaria agli scarti e sovralli prodotti da impianti che operano «al di fuori del territorio regionale», ha introdotto una fattispecie del tutto nuova, non prevista dalla legge statale che disciplina il tributo, in tal modo esorbitando dai limiti imposti dalla legge stessa.

Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale «la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione e, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già proprio della regione, nel senso di cui al vigente art. 119 della Costituzione, senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni e alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla legge statale» (*ex multis*, Corte costituzionale, sentenza n. 335 del 2005).



Appare opportuno richiamare anche i principi espressi nelle sentenze n. 76/2021 e n. 82/2021, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme della Regione Valle d'Aosta che prevedevano trattamenti differenziati a seconda della provenienza regionale dei rifiuti.

In particolare, con la sentenza n. 76/2021, con riferimento a una disposizione regionale (art. 21, comma 2, legge regionale Valle d'Aosta n. 3/2020) finalizzata a contenere la realizzazione e l'utilizzo di discariche per il conferimento di rifiuti provenienti da altre regioni, è stato affermato che:

«non è consentito alle regioni individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, al fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio, trattandosi di misure incompatibili con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, privilegiando in particolare la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta».

Con la sentenza n. 82/2021, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale Valle d'Aosta n. 8/2020, che prevedeva un trattamento fiscale differente per i rifiuti speciali non pericolosi ammessi in discariche a seconda che fossero prodotti nella regione o provenissero da altre regioni.

La Corte ha, infatti, affermato che:

«la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto non solo non trova giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute, ma addirittura si pone in contrasto con essi perché comporterebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale ... ciò in quanto, in contraddizione con la stessa nozione di rete integrata ed adeguata di impianti di cui all'art. 182-bis, codice ambientale, la discriminazione in base al criterio della provenienza regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare proprio il conseguimento della finalità di smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ...».

Il successivo comma 4 dell'art. 1 della legge regionale in esame ha aggiunto all'art. 23-bis, legge regionale n. 60/1996 il comma 4-bis che prevede:

«Dopo il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 e in deroga a quanto previsto al comma 4, gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata.”».

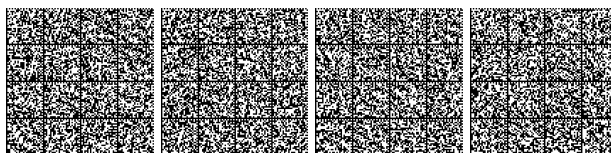
Con tale disposizione, il legislatore regionale ha previsto un trattamento tributario agevolato per gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, provenienti dal territorio della Regione Toscana e conferiti in discarica dopo il trattamento.

In questo caso, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 4 dell'art. 23-bis, non trova applicazione il pagamento del tributo nella misura ridotta del 20 per cento, ma lo stesso viene previsto nella misura pari a 3 euro a tonnellata.

Anche questa disposizione, pertanto, determina una differenziazione tributaria basata sulla provenienza regionale dei rifiuti, in contrasto con la menzionata disciplina statale dell'ecotassa prevista all'art. 3, commi 24 - 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Illegittimità dell'art. 1, commi 3 e 4, legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in relazione agli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo unico dell'ambiente).

Le richiamate norme regionali subordinando l'applicazione del regime tributario agevolato alla provenienza territoriale dei rifiuti, introducono un criterio differenziale che incide indebitamente sull'assetto generale della gestione dei rifiuti, la cui disciplina è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nell'esercizio di tale competenza, il legislatore statale è chiamato a dettare una disciplina uniforme sul territorio nazionale, rispetto alla quale la legislazione regionale non può introdurre disposizioni suscettibili di derogare *in peius* al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. In particolare, la differenziazione del trattamento fiscale in funzione della provenienza dei rifiuti interferisce con i principi che regolano la rete integrata e adeguata degli impianti di gestione dei rifiuti, delineata dagli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, determinando potenzialmente una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, in contrasto con le finalità di tutela ambientale perseguite dalla disciplina statale.



Il citato art. 182-*bis* del testo unico Ambiente, in particolare, configura la prossimità non già come criterio di chiusura territoriale del sistema di gestione dei rifiuti, bensì quale principio funzionale alla realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti e alla riduzione dei movimenti dei rifiuti.

In tale quadro, l'introduzione, attraverso la leva tributaria, di un trattamento differenziato correlato alla provenienza territoriale dei rifiuti o alla localizzazione degli impianti potrebbe incidere sul funzionamento della rete delineata dal legislatore statale, orientando i flussi di conferimento sulla base di un criterio ulteriore e diverso rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina nazionale.

Sotto tale profilo, la circostanza che la disposizione regionale intervenga sulla misura di un tributo non sembra, di per sé, escludere la rilevanza del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ove l'effetto sostanziale della misura tributaria sia suscettibile di condizionare le modalità di gestione e di movimentazione dei rifiuti, incidendo sull'assetto unitario e sugli obiettivi di tutela ambientale fissati dalla legislazione statale.

La disciplina regionale potrebbe, infatti, produrre un effetto di incentivazione o disincentivazione dei conferimenti in ragione della loro provenienza territoriale e, quindi, interferire indirettamente con criteri di gestione dei rifiuti che il legislatore statale ha disciplinato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia ambientale.

In tale prospettiva assume rilievo la sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 82/2021, nella quale si è affermato che la differenziazione del prelievo in ragione della provenienza regionale o extraregionale dei rifiuti non trova giustificazione nelle esigenze di tutela ambientale e della salute e può, al contrario, determinare una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale.

La differenziazione del trattamento tributario in ragione della provenienza territoriale dei rifiuti è, infatti, suscettibile di disincentivare il conferimento presso impianti che, pur collocati fuori dalla regione di produzione, risultino maggiormente prossimi o, comunque, funzionali all'assetto della rete integrata di gestione, indirizzando i relativi flussi verso impianti più distanti. Ne potrebbe conseguire un incremento della movimentazione complessiva dei rifiuti sul territorio nazionale, in senso contrario alla finalità, sottesa al principio di prossimità di cui all'art. 182-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, di ridurre i movimenti dei rifiuti e i connessi impatti ambientali.

La medesima pronuncia ha, inoltre, evidenziato che le competenze regionali non possono essere esercitate in modo tale da determinare un'alterazione *in peius* degli standard ambientali statali. Tale affermazione assume specifico rilievo anche ai fini della valutazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto consente di considerare non soltanto la finalità dichiarata della disciplina regionale, ma anche gli effetti che la stessa è concretamente suscettibile di produrre sull'assetto della gestione dei rifiuti e sul livello uniforme di tutela ambientale stabilito dalla normativa statale.

3. Illegittimità dell'art. 1, commi 3 e 4, legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, per violazione dell'art. 120 della Costituzione in relazione agli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo Unico dell'ambiente).

Le norme di cui ai commi 3 e 4 della legge regionale in esame, violano anche l'art. 120, primo comma, della Costituzione, in quanto le misure ivi previste sono sicuramente idonee ad introdurre un ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti tra le regioni (Corte costituzionale n. 505/2002).

P. Q. M.

Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana n. 17 del 31 luglio 2026, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 31 luglio 2026, recante «Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 60/1996», per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 3, commi 24 - 41 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in relazione agli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nonché per violazione dell'art. 120, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo unico dell'ambiente)».

Si producono:

1) copia della legge regionale impugnata;

2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 settembre 2026, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 29 settembre 2026

L'Avvocato dello Stato: SPINA.



N. 19

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2026
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027 – Previsione che l'Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale, relativo all'anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del citato bilancio da parte della Giunta regionale – Norma transitoria che autorizza l'Azienda USL, nelle more dell'approvazione dei predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 23 luglio 2026, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali», art. 6, commi 2 e 4.

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax: 06/96514000; indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione autonoma della Valle d'Aosta (c.f. 80002270074) in persona del Presidente *pro tempore*, con sede ad Aosta, piazza A. Deffeyes n. 1 con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»: gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it segretario_generale@pec.regione.vda.it - avvocatura@pec.regione.vda.it

Per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 della Regione autonoma Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 2 ottobre 2026.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026 è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 23 luglio 2026, intitolata «Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali».

La legge regionale in esame, composta da tredici articoli, introduce disposizioni urgenti e interventi normativi coordinati, volti a supportare il sistema dei servizi pubblici regionali, con specifico riferimento alla regolare erogazione e alla qualità dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) ed all'adeguamento delle misure nei settori delle politiche sanitarie e sociali.

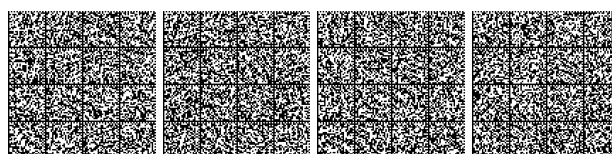
Sotto il profilo finanziario, il provvedimento reca anche interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo registrato sul bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL.

Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge apporta modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria, edilizia e socioassistenziale.

L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027», dispone al comma 2 che «Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 30 aprile 2027».

Il comma 4 del medesimo art. 6 reca una norma transitoria, disponendo che «Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL è autorizzata alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.».

La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 6, commi 2 e 4, in quanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione dal suo statuto speciale (articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in particolare l'art. 32, comma 5), viola l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in riferimento alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.



Pertanto, le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione alla norma interposta costituita dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La legge regionale in esame, intitolata «Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali» e composta da tredici articoli, introduce disposizioni urgenti e interventi normativi coordinati, volti a supportare il sistema dei servizi pubblici regionali, con specifico riferimento alla regolare erogazione e alla qualità dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) ed all'adeguamento delle misure nei settori delle politiche sanitarie e sociali.

Sotto il profilo finanziario, il provvedimento reca anche interventi diretti a concorrere alla parziale copertura del disavanzo registrato sul bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL.

Sotto il profilo ordinamentale e amministrativo la legge apporta modificazioni a diverse leggi regionali vigenti in materia sanitaria, edilizia e socioassistenziale.

L'art. 6 della legge regionale, rubricato «Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027», dispone al comma 2 che «Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 30 aprile 2027».

L'art. 6, comma 2, introduce una deroga al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ponendosi in contrasto con il suo art. 32, rubricato «Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale», il quale, al comma 5, dispone che «La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'art. 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono».

La norma regionale, quindi, assunto quale parametro interposto il richiamato art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in forza del quale la giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti sanitari entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci si riferiscono, viola la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione unitaria del termine per l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche.

Si richiama sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale in particolare nelle pronunce n. 184 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 250 del 2020 (già anche le sentenze n. 60 del 2013, n. 39 e 40 del 2014).

In particolare, con la sentenza n. 250 del 2020 codesta ecc.ma Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 2019 che posticipava al 31 maggio 2019 il termine per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, in contrasto con il termine stabilito dalla legislazione statale.

Il principio affermato dalla Corte costituzionale in tale occasione è particolarmente stringente: è esigenza ineludibile, ai fini dell'attuazione del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per l'approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche. È stato, infatti, evidenziato che «la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle regioni a statuto speciale, in quanto parti della «finanza pubblica allargata»». (Corte costituzionale sentenza n. 250 del 2020 cit.).



La tempistica dettata dal legislatore statale per l'approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coesistente per il conseguimento dell'indicato obiettivo, è pertanto sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle regioni a statuto speciale.

Di conseguenza, la legislazione regionale non può frustrare le finalità perseguite dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che, prevedendo uniche scansioni temporali, costituisce attuazione del principio costituzionale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nella fattispecie non potrebbero essere invocate le competenze statutarie della Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» di cui all'art. 2, lettera b) dello statuto speciale (Legge costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4), né quelle in materia di «finanze regionali e locali» di cui all'art. 3, lettera f) dello stesso statuto, posto che dette competenze devono pur sempre essere esercitate in armonia con la Costituzione e con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Si richiama a conforto quanto affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sopra citata sentenza n. 80 del 2017, secondo cui «l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite», a nulla rilevando la esistenza di una potestà regionale. Tale materia trova il suo limite esterno nella legislazione statale ed europea in materia di vincoli finanziari (in tal senso, la sentenza n. 6 del 2017, riferita alla Regione autonoma Sardegna).

Viene ancora evidenziato che «in sostanza, senza l'uniformità dei linguaggi assicurata dall'armonizzazione dei conti pubblici a livello nazionale non sarebbe possibile alcun consolidamento della finanza pubblica allargata, il quale, essendo una sommatoria dei singoli bilanci delle amministrazioni pubbliche, non può che avvenire in un contesto espressivo assolutamente omogeneo» (Corte costituzionale sentenza n. 80 del 2017 cit.).

Tanto esposto, la modifica del termine da parte della norma regionale denunciata si pone in contrasto con l'evidenziata esigenza di uniformità e armonizzazione, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Violazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alla norma interposta costituita dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'art. 6, comma 2, si pone altresì in contrasto principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alla medesima norma interposta costituita dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

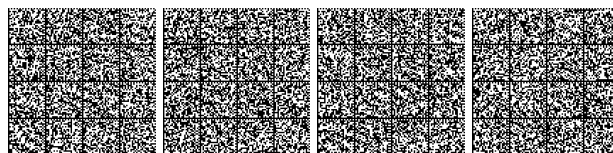
Invero, l'art. 32, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011 non contiene una semplice regola procedurale, ma reca una disciplina funzionale al coordinamento temporale dei bilanci sanitari, di modo che il termine ivi previsto si pone come una componente della disciplina unitaria della contabilità pubblica, funzionale al coordinamento della stessa ed alla sincronia dei cicli di bilancio.

Ne discende che, sotto tale diverso ma connesso profilo, la disposizione regionale si pone in violazione della competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Tale lettura trova conforto anche in quanto affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale che definisce espressamente l'armonizzazione dei bilanci come parametro «servente al coordinamento della finanza pubblica», proprio per la necessaria sincronia delle procedure di bilancio (Corte costituzionale sentenza n. 190 del 2022).

Anche nella già richiamata sentenza n. 80 del 2017, pur con riferimento alla rilevante modifica del (diverso) termine per la presentazione del bilancio di previsione, codesta ecc.ma Corte ha affermato principi invocabili anche nel caso in esame, in particolare laddove stabilisce che «la deroga al termine generale previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 non costituisce uno scostamento meramente formale poiché la norma interposta, pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei» (sentenza n. 184 del 2016).»

La previsione regionale di un termine diverso determina, quindi, una disarticolazione della sequenza temporale stabilita dalla legislazione statale e introduce una scansione non uniforme nel procedimento di formazione dei bilanci sanitari regionali. Ne risulta compromessa quella sincronia delle procedure contabili che la Corte costituzionale in plurime occasioni ha ritenuto funzionale al coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.



Le medesime censure dell'art. 6, comma 2, si estendono anche al successivo comma 4, in forza del quale «Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL è autorizzata alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.»

Si tratta, infatti, di una norma transitoria che ha quale presupposto la mancata adozione del bilancio preventivo economico annuale nel termine previsto dalla normativa statale. La caducazione del censurato art. 6, comma 2, determinerebbe, del resto, automaticamente il travolgimento del successivo comma 4.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 della Regione autonoma Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 4 agosto 2026, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali», in quanto, eccedendo dalle competenze attribuite alla regione dal suo statuto speciale (articoli 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in particolare l'art. 32, comma 5), viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in riferimento alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica.

Si allega l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026.

Roma, 3 ottobre 2026

L'Avvocato dello Stato: FIDUCCIA

26C00205

N. 168

Ordinanza del 18 agosto 2026 della Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di S. S.

Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Omessa esclusione, dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena, del delitto di estorsione aggravata di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a); legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1-ter.

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE FERIALE

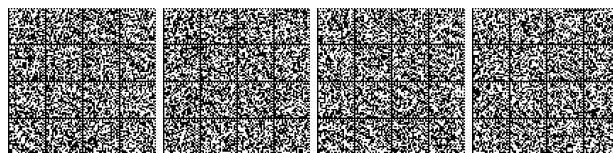
In persona dei magistrati:

Arturo Picciotto - Presidente;

Matina Vitulli - consigliere;

Angela Feletto - consigliere relatore,

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione a carico di S. S., nato a ... il ..., residente a ... (...), frazione ..., difeso di fiducia dall'avv. Eleonora Sponza del foro di Trieste, attualmente in esecuzione pena in relazione all'ordine di esecuzione n. 129/2026 SIEP emesso dalla Procura generale di Trieste.



1. Premesso che:

nel procedimento RGNR 3200/2023 della Procura di Trieste S. S. era imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori conviventi (art. 572 codice penale) e di rapina pluriaggravata — per essere stata commessa nei luoghi di cui all'art. 624-*bis* codice penale e nei confronti di persone ultrasessantacinquenni — per averli costretti, con minacce, a consegnargli piccole somme di denaro (articoli 81 cpv., 629, comma 2, in relazione all'art. 628, commi 3, 3-*bis* e 3-*quiquies* codice penale);

con sentenza del 30 ottobre 2024, il GUP presso il Tribunale di Trieste ha ritenuto S. responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la continuazione, le circostanze attenuanti generiche e, in relazione al reato più grave di estorsione, la circostanza attenuante della lieve entità così come introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023, in giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e 1.000 euro di multa;

in sede di appello, all'esito della perizia psichiatrica disposta sull'imputato, riconosciuta in suo favore anche l'attenuante della semi-infermità mentale (art. 89 codice penale), la pena è stata ulteriormente diminuita ad anni 1 e mesi 4 di reclusione e 600 euro di multa, con conferma nel resto;

divenuta irrevocabile la sentenza di secondo grado, in data 20 luglio 2026 la Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione non sospeso n. 129/2026, sulla considerazione che la condanna è stata pronunciata per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p., compreso nell'elenco di cui all'art. 4-*bis* comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera a), c.p.p., e S. ha iniziato l'espiazione della pena da quella data;

con istanza urgente depositata il 5 agosto 2026 la difesa del condannato ha chiesto la sospensione dell'ordine di carcerazione predetto rilevando che, essendo stata riconosciuta allo S. l'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023, il delitto di estorsione così come circostanziato sarebbe escluso dall'elenco dei reati c.d. ostativi di cui all'art. 4-*bis* ord. pen. ; il difensore, richiamando giurisprudenza costituzionale in materia, ha evidenziato che, per i reati c.d. di «seconda fascia» — tra cui il delitto di estorsione di cui all'art. 629, comma 2, codice penale — occorre verificare la pericolosità sociale del condannato in relazione alla gravità del fatto illecito commesso, che sarebbe ontologicamente esclusa nei casi — come quello in esame — in cui il fatto è stato riconosciuto particolarmente tenue; in subordine chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 656, comma 9, lettera a) codice di procedura penale e 4-*bis*, comma 1-*ter*, ord. pen. , in relazione ai delitti di cui all'art. 629, comma 2, c.p., quando venga riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, per violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 27 Cost.;

ritenuto applicabile all'istanza l'art. 666 codice di procedura penale e implicitamente rinunciata la sospensione feriale dei termini stante lo stato di carcerazione dell'interessato e la qualificazione della richiesta come «urgente» da parte del difensore (v. Sez. 2, sentenza n. 17448 del 1° aprile 2015 Cc., dep. 27 aprile 2015, Rv. 263528 - 01);

sentite le parti all'udienza camerale del 17 agosto 2026, a cui ha partecipato anche l'istante personalmente;

ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-*bis*, comma 1-*ter*, ord. pen., in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non escludono, dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena, il delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p., qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

2. Quanto alla rilevanza, questa Corte, quale giudice di esecuzione *ex* art. 665 c.p.p., è chiamata a decidere in relazione all'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale nei confronti di S. S. non sospeso in quanto avente ad oggetto (anche) la condanna per il delitto di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma 2, c.p., ancorché gli sia stata riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, 3-*bis* e 3-*quiquies*, codice penale (fatto commesso nei luoghi di cui all'art. 624-*bis* e contro persone offese ultra sessantacinquenni), dato che l'accoglimento della richiesta comporterebbe l'immediata liberazione del condannato.

3. Sempre con riferimento alla rilevanza, dalla formulazione testuale dell'art. 4-*bis* ord. pen. si ricava la volontà del legislatore di assegnare rilevanza esclusivamente al titolo del reato giudicato, ritenendo presuntivamente pericolosi i responsabili dei delitti ivi indicati, a prescindere dalla modulazione della pena e del bilanciamento tra circostanze eterogenee (v. Sez. 1, n. 6830 del 28 gennaio 2016, ... , Rv. 266240-01; Sez. 5, n. 1483 del 16 marzo 2000, P.M. in proc. ..., Rv. 216045-01).



3.1. Oltre al dato testuale, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che la norma che prevede la sospensione dell'ordine di carcerazione sia di stretta interpretazione, trattandosi di eventualità eccezionale; ne deriva che la mera condizione di condannato per un reato ostativo impedisce l'operare dell'art. 656, comma 5, c.p.p., sicché l'organo dell'esecuzione deve limitarsi alla constatazione della presenza del titolo ostativo (*cfr.* Sez. I, n. 14331 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, P.M. in proc. ..., Rv. 255925-01; conf. Sez. I, n. 27762 del 30 maggio 2003, ..., Rv. 225017-01; Sez. 5, n. 32558 del 2 maggio 2001, ..., Rv. 219333-01; Sez. 2, n. 1443 del 15 aprile 2000, P.M. in proc. ..., Rv. 215904-01).

3.2. Ancora, la Corte di cassazione ha precisato che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma degli articoli 656, comma 9, codice di procedura penale e 4-*bis* ord. pen., impedisce la concessione della sospensione anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o — come nel caso in esame — la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo *quoad poenam* e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (da ultimo, Sez. 1, n. 5675 del 23 gennaio 2026, ..., Rv. 289429-01; conf. Sez. I, n. 41352 del 5 aprile 2023, non mass.; Sez. 1, n. 20796 del 12 aprile 2019, ..., Rv. 276312-01; Sez. 1, n. 36318 del 19 settembre 2012, ..., Rv. 253784-01; Sez. 2, n. 3731 del 28 giugno 2000, ..., Rv. 217096-01).

3.3. Anche in relazione ai benefici penitenziari, la giurisprudenza della suprema Corte è nel senso che l'esclusione prevista dall'art. 4-*bis* ord. pen. con riferimento ai reati ostativi operi in relazione all'astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge (come, invece, accade per il reato di violenza sessuale), che, concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7, ordinanza n. 39918 del 17 febbraio 2017, ..., Rv. 270977-01; conf. Sez. 1, n. 27557 del 27 maggio 2010, ..., Rv. 247723-01).

3.4. In definitiva, l'ordine di esecuzione non è sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 9, lettera *a*), codice di procedura penale, unicamente in riferimento all'astratto titolo del reato giudicato, senza che assuma rilievo che la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata; anche nel caso in esame, trattandosi di condanna per il reato — ostativo — di estorsione aggravata, non c'era possibilità per la Procura generale di sospendere l'ordine di esecuzione della pena nei confronti di S e non è possibile operare un'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme citate, stante la loro natura, il loro tenore testuale e la giurisprudenza di legittimità pacifica su di esse, pertanto la questione di costituzionalità risulta rilevante.

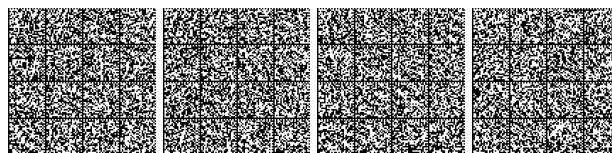
4. Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva quanto segue.

4.1. L'art. 656, comma 5, c.p.p., introdotto con la legge n. 168/1998, disciplina in modo omogeneo il meccanismo di sospensione dell'esecuzione, stabilendo, in via generale, la sospensione dell'ordine di carcerazione per pene inferiori ai quattro anni.

Il comma 9 della richiamata norma introduce delle eccezioni alla regola generale: per un elenco di reati ivi indicati (c.d. reati «ostativi»), ritenuti espressione di pericolosità presunta dei loro autori, anche se la pena o il residuo di pena da eseguire è inferiore ai quattro anni, l'ordine di carcerazione non è sospeso. I condannati per tali reati potranno eventualmente essere ammessi alle misure alternative al carcere dopo la valutazione della loro personalità eseguita *intra moenia*.

Tra i reati ostativi indicati dall'art. 4-*bis*, comma 1-*ter*, legge n. 354/1975, richiamato dall'art. 656, comma 9, lettera *a*), c.p.p., c'è anche il delitto di cui all'art. 629, comma 2, c.p., per il quale è stato emesso ordine di carcerazione non sospeso a carico di S. S.

4.2. Va ricordato che in base alla giurisprudenza costituzionale, la disposizione contenuta nell'art. 656, comma 9, lettera *a*), codice di procedura penale, ha effetti sostanziali, pertanto trovano applicazione le garanzie stabilite dagli articoli 13 e 25, comma 2, Cost. (Corte cost., sentenza n. 32 del 2020; n. 183/2021; n. 3 del 2023 e da ultimo n. 68/2026 in cui è stato ribadito che: «(l)a sospensione dell'esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione» (sentenza n. 90 del 2017). In quest'ottica, ha individuato la *ratio* dell'istituto nell'esigenza di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa — la detenzione in carcere — nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall'inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionali al percorso di rieducazione. Nella giurisprudenza costituzionale emerge l'idea, coerente con questa funzione dell'istituto, secondo cui vi è un «tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative» (Corte cost. sentenza n. 41 del 2018, par. 5. cons. dir.) dal punto di vista del principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Detto altrimenti, sussiste un «parallelismo» (sentenza n. 41 del 2018, par. 4. cons. dir.) tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misure alternative — nel senso che, in ragione del *quantum* di pena da scontare, il condannato può presentare istanza di accesso a dette misure, rimanendo in capo alla magistratura di sorveglianza dovere di vagliare l'istanza in concreto — e obbligo del pubblico ministero di disporre la



sospensione dell'ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale. Questo meccanismo, costituente la regola «aurea» in linea con i principi di eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., evita la frattura dei legami del condannato «con il proprio contesto familiare, sociale e — soprattutto — lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo».

Quando la pena da scontare è breve, l'istituto della sospensione dell'ordine di carcerazione evita il — concreto — rischio che la decisione del giudice di sorveglianza sull'accesso alle misure alternative «intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena» (Coste cost. n. 3/2023).

L'accesso in carcere del condannato che si trova nelle condizioni di chiedere una misura alternativa potrebbe contrastare sia con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), sia con quello secondo cui la pena deve necessariamente tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.).

4.3. Nel caso di specie, la carcerazione dello S. ha interrotto bruscamente il legame del condannato — soggetto fragile, in quanto affetto da disturbo schizoaffettivo con ideazione paranoide (come attestato nella perizia del ... resa dal dott. F. P., aff. 18-30 fascicolo II grado) — con il proprio contesto socio-familiare e soprattutto con il CSM di riferimento, e ne ostacola la risocializzazione che faticosamente era stata avviata durante processo (grazie agli operatori del CSM DI ..., del Servizio sociale e degli operatori della Microarea (1), S. aveva trovato una collocazione indipendente rispetto a quella dei genitori ed ottenuto una borsa di inserimento lavorativo che stava proseguendo — quantomeno all'epoca della perizia — in modo positivo).

Inoltre, trattandosi di una pena detentiva particolarmente breve (1 anno e 4 mesi di reclusione), è del tutto verosimile che la decisione del Tribunale di sorveglianza sulle possibili misure alternative interverrà dopo che S. avrà interamente o quasi scontato la propria pena.

4.4. Il legislatore è chiaramente libero di ritenere che la pena carceraria sia la risposta iniziale necessaria quando il delitto per cui è intervenuta condanna sia indice di particolare pericolosità del condannato (*ex multis* Corte costituzionale sentenze n. 3/2023, n. 238/2021, n. 216/2019, n. 41/2018, n. 90/2017 e n. 125/2016) o perché l'accesso alla misura alternativa è soggetto a condizioni così stringenti da renderla un'ipotesi residua (Corte cost. sentenza n. 41/2018).

La giurisprudenza costituzionale ha però precisato che, proprio perché si tratta di un'eccezione alla regola generale della sospensione dell'ordine di carcerazione per pene inferiori ad una determinata soglia, le scelte del legislatore devono essere sottoposte a uno scrutinio «particolarmente stretto» (così sentenza n. 41/2018, par. 5 del considerando in diritto).

Dalla lettura della giurisprudenza costituzionale in materia (v. n. 219/2016; n. 238/2021; n. 3/2023; n. 24/2025; n. 68/2026) si ricava l'orientamento secondo cui occorre escludere i rigidi automatismi in materia di benefici penitenziari; pertanto questa Corte ritiene non manifestamente infondato il dubbio relativo al contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, Cost. della scelta del legislatore di sottrarre il condannato per il delitto di estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.), pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza costituzionale n. 120 del 2023, alla regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione espressa dell'art. 656, comma 5, c.p.p.

5. Le norme oggetto di eccezione di legittimità costituzionale sono quelle degli articoli 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354/1975.

Questa Corte ritiene tali norme contrarie al principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) poiché determinano un trattamento esecutivo sproporzionato per eccesso.

5.1. La Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2023 ha riconosciuto la sussistenza di un'attenuante speciale all'interno dell'art. 629 c.p., nei casi in cui, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto sia di lieve entità, consentendo così di diminuire la pena (fino ad un terzo) per la commessa estorsione così da temperare gli effetti della concentrazione in un unico titolo di reato di comportamenti (altrimenti) tra loro assai differenziati e anche molto diversi sotto il profilo della gravità oggettiva e dell'offensività rispetto al bene giuridico patrimoniale tutelato.

Se l'attenuante *de qua* si fonda sulla constatazione che l'art. 629 codice penale punisce comportamenti tra loro molto distanti, sia dal punto di vista criminologico, sia dal punto di vista del disvalore penale, è irragionevole ritenere che gli autori di estorsioni giudicate lievi siano avviati alla pena detentiva in carcere perché ritenuti presuntivamente pericolosi solo sulla base del titolo di reato per cui sono stati condannati.

(1) Le microaree sono porzioni circoscritte di territorio (di solito uno o più stabili ATER o un piccolo quartiere) in cui opera stabilmente un'équipe socio-sanitaria di prossimità, che lavora prima che il problema diventi emergenza sanitaria, giudiziaria o assistenziale. Il modello è promosso dall'Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina (ASUGI) ed è coerente con la tradizione triestina della psichiatria di comunità (così nella perizia citata del dott. P., p. 5, aff. 25 fasc. II grado).



E infatti la previsione dell'art. 656, comma 9, c.p.p., derogatoria rispetto alla regola generale del comma 5 della medesima norma, sembra ragionevole solo se la pericolosità del condannato si desume in via presuntiva della caratteristica del fatto-reato; ma se a un condannato per estorsione aggravata è stata riconosciuta l'attenuante «costituzionale» della lieve entità per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, è intrinsecamente irragionevole che la pena inflittagli, di molto inferiore al limite di quattro anni, non possa beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione (nel caso di specie il GUP presso Tribunale di Trieste ha riconosciuto in favore dell'istante l'attenuante in questione, senza particolare motivazione ma evidentemente tenendo in considerazione che si trattava di un soggetto psicologicamente fragile e che l'oggetto dell'estorsione erano piccole somme di denaro richieste ai genitori, per la gestione dell'auto o per le sigarette, alle cui rimostranze rispondeva in modo verbalmente aggressivo).

5.2. La Corte sottolinea come non può essere irrilevante che la legge sull'ordinamento penitenziario colleghi la presunzione di pericolosità alla sola manifestazione della fattispecie estorsiva nella sua forma aggravata (rientrante nei reati di «seconda fascia») e non già alla sola condanna per il reato di estorsione, a differenza di altre specie ostative.

Queste considerazioni fondano i dubbi sulla ragionevolezza della permanenza di siffatta presunzione legislativa nel caso di riconoscimento della ipotesi attenuata della lieve entità ai sensi della sentenza costituzionale n. 120/2023 (va evidenziato che dubbi analoghi a quelli qui proposti sono stati recentemente proposti nell'ordinanza n. 18497 del 13 maggio 2026, depositata il 22 maggio 2026, della I Sezione penale della Corte di cassazione, con riferimento alle stesse norme sopra indicate, in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, comma 3, c.p., nel caso in cui sia stata riconosciuta l'attenuante della lieve entità riconosciuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024).

5.3. Del resto, ogni presunzione assoluta che limita un diritto fondamentale della persona finisce per ledere il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. se non risponde a dati di esperienza generalizzati: e proprio nei casi ritenuti tenui, in cui il pericolo o il danno è minimo (si pensi ad un fatto isolato, ad un profitto esiguo, ad una minaccia non grave e così via), che la presunzione di pericolosità del proprio autore non coincide con l'*id quod plerumque accidit*.

6. L'ulteriore parametro costituzionale potenzialmente leso quello della proporzionalità.

Tale principio è stato indicato dalla Corte costituzionale come il «requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell'autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell'individuo» (così Corte costituzionale sentenze n. 203/2024 e n. 24/2019): l'equiparazione in sede esecutiva di condotte criminose anche molto diverse sotto il profilo della gravità oggettiva e della pericolosità soggettiva del loro autore potrebbe configurare una risposta sproporzionata da parte del legislatore penitenziario, che comporta l'immediato accesso carcerario (desocializzante e irragionevolmente afflittivo) anche nei confronti di autori di reati non valutabili come presuntivamente pericolosi.

7. È, infine, possibile, intravedere un conflitto tra le norme degli articoli 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354/1975 e il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost. il quale stabilisce che la pena deve sempre essere funzionale al reinserimento sociale del condannato «qualunque sia la gravità del reato commesso» (così Corte costituzionale n. 139 del 2025 e n. 149 del 2018).

7.1. L'impossibilità di accedere, da libero, alle misure alternative al carcere nel caso in esame non appare, a questa Corte, manifestamente legittima: il legislatore ha già stabilito che è maggiormente rieducativo per il condannato a pene detentive brevi attendere da libero la decisione in ordine all'ammissione alle misure alternative al carcere, ed è altrettanto legittimo che il legislatore possa stabilire un bilanciamento nei casi in cui la condanna abbia ad oggetto reati valutati presuntivamente pericolosi; tuttavia, quando le conseguenze di tale scelta appaiono manifestamente irragionevoli, come si ritiene nel caso in esame, esse determinano un sacrificio inutile sia nell'ottica della tutela della collettività, sia in riferimento alla finalità rieducativa del reo (v. Corte costituzionale sentenza n. 3/2023).

Nella fattispecie in esame, lo si ripete, viene in considerazione un reato ostativo — solo se aggravato — di «seconda fascia» quale quello dell'art. 629, comma 2, c.p., la cui ampiezza di descrizione implica una varietà di condotte materiali che ha imposto alla Corte costituzionale di riconoscergli un'attenuante specifica, quale «valvola di sicurezza» costituzionalmente necessaria proprio nei casi in cui l'offensività astratta espressa dal titolo del reato diventa sproporzionata per eccesso rispetto all'offensività in concreto (Corte cost. n. 120/2023).

Il riconoscimento dell'attenuante «costituzionale» della lieve entità pare incompatibile con una valutazione della fattispecie di estorsione in termini di grave allarme sociale, ponendosi così in contrasto con la disciplina che ispira



la disciplina del divieto di concedere i benefici penitenziari per tali reati ostativi *ex art. 4-bis*, comma 1-*ter*, legge n. 354/1975 e, quindi, di riflesso, del principio che ispira il divieto di emettere un ordine di esecuzione sospeso *ex art. 656*, comma 9, lettera *a*) c.p.p.

Se la condanna è intervenuta per una fattispecie incriminatrice ridefinita dal punto di vista del disvalore del fatto, ciò connota in modo totalmente diverso il suo autore, da ciò deve necessariamente discendere un trattamento esecutivo diverso, che tenga conto del titolo del reato per cui è intervenuta effettivamente la condanna.

8. Sulla base di quanto premesso, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli 656, comma 9, lettera *a*), codice di procedura penale e 4-*bis*, comma 1-*ter*, ord. pen., nella parte non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione della pena il delitto di estorsione aggravata *ex art. 629*, comma 2, codice penale qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023.

Pertanto, a norma dell'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953 va dichiarata la sospensione del presente giudizio e disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti del presente giudizio di esecuzione e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87 del 1953.

9. Nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità, questa Corte, quale giudice dell'esecuzione *ex art. 665* c.p.p., sospende l'ordine di esecuzione emesso il 20 luglio 2026 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste nei confronti dell'istante al fine di evitare che il protrarsi della carcerazione vanifichi l'eventuale accoglimento della questione di legittimità sollevata.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, degli articoli 656, comma 9, lettera a), codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena il delitto di cui all'art. 629, comma 2, codice penale qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Sospende l'ordine di esecuzione emesso il 20 luglio 2026 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste nei confronti di S. S. e ne ordina l'immediata liberazione, ove non detenuto per altra causa.

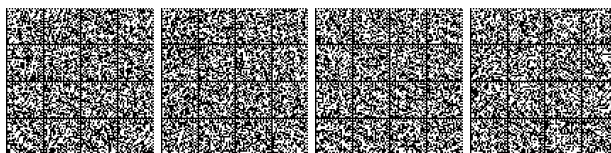
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'istante e al suo difensore, alle persone offese tramite Polizia giudiziaria, al Procuratore generale presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ordina altresì che la presente ordinanza sia comunicata al Centro di salute mentale di ... e ai Servizi sociali competenti al fine di un'immediata ripresa in carica del condannato.

Così deciso in Trieste, il 17 agosto 2026

Il Presidente: PICCIOTTO

Il consigliere estensore: FELETTO



N. 169

Ordinanza del 10 luglio 2026 del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di F. L.

- Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante, di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., prevista per l'evaso che si costituisce in carcere prima della condanna, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.**
- Codice penale, art. 69, quarto comma.

TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE PENALE - UFFICIO DIBATTIMENTO

Il Tribunale di Grosseto, in persona del giudice monocratico Sergio Compagnucci,

Letti gli atti del presente procedimento penale nei confronti di:

L. F., nato a ... il ...;

(libero non comparso — da considerarsi presente avendo rilasciato procura speciale per il rito speciale);

Difeso dall'avv. Alessandro Mencarelli del foro di Pistoia; in cui il primo è imputato in ordine al delitto previsto e punito dagli articoli 385, commi 1 e 3, codice penale e 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975 perché, essendo in stato di detenzione domiciliare presso la Comunità terapeutica riabilitativa ..., con autorizzazione ad uscire dal domicilio ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 11,00 — in esecuzione del decreto n. 2348/2022 e dell'ordinanza n. 322/2022 emessi dall'Ufficio di sorveglianza di ... (nel procedimento n. SIUS ...) -, se ne allontanava arbitrariamente al di fuori dell'orario predetto; con l'attenuante di cui all'ult.mo comma dell'art. 385 c.p., essendosi l'evaso costituito spontaneamente presso gli uffici della Questura di ... in data

In ..., in data Con la recidiva reiterata e pluriaggravata ex art. 99, comma 4, secondo periodo, c.p.

All'udienza del 10 luglio 2026, all'esito della discussione delle parti, ha emesso la seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, codice penale nei termini di seguito indicati.

1. Sulla rilevanza della questione-

1.1. Sintesi delle attività processuali.

L. F. è stato citato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato di cui alla precedente imputazione.

All'udienza predibattimentale del 27 settembre 2024, l'imputato è stato ammesso al rito abbreviato secco, su richiesta del suo difensore, munito di procura speciale.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, viene rimessa alla Corte costituzionale, con la presente ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., in relazione agli articoli 3, 25 e 27, comma 3, della Costituzione.

1.2. I fatti e la configurabilità del reato.

Dalle risultanze degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM, utilizzabili in questa sede stante l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato, si desume che L. F. mentre stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare presso la Comunità terapeutica ..., sita in ..., frazione ..., è evaso in data allontanandosi dallo stesso domicilio senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Nello specifico, risulta dai relativi provvedimenti contenuti nel fascicolo del PM che egli era sottoposto alla detenzione domiciliare in espiatione della pena inflitta con la sentenza emessa il 6 luglio 2021 dalla Corte di appello di ..., in riforma della sentenza emessa dal Gup di ... il 21 dicembre 2020, in virtù del provvedimento reso dal Giudice della sorveglianza di ... in data 27 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 69 e 69-bis ord. pen., con autorizzazione a uscire dal medesimo domicilio ogni giorno dalle ore 10,00 alle 11,00.

Ciò detto, dalla c.n.r. dei carabinieri di ... del ... emerge che la Comunità presso cui l'imputato era in regime di detenzione domiciliare ha comunicato ai carabinieri che L. F. quella mattina (...) alle ore 11,20 aveva abbandonato la Comunità senza comunicare la sua destinazione. Nei minuti successivi, a seguito di sopralluogo, i carabinieri hanno accertato che l'imputato non si trovava più all'interno della Comunità e per tale ragione lo stesso è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di evasione.



F. N., operatrice in servizio all'interno della Comunità, sentita a sommarie informazioni, ha riferito che il L. quella mattina si era mostrato particolarmente aggressivo, chiedendo insistentemente di poter riavere la sua tessera bancomat per abbandonare la Comunità. Lei a quel punto, durante l'ora in cui gli era permesso di uscire dalla Comunità (10-11), aveva deciso di portarlo con sé in macchina a ... sperando in questo modo di farlo calmare; ma l'imputato, anziché seguire il suo invito, a un certo punto era sceso nei pressi della stazione ferroviaria, allontanandosi da lei e facendo perdere le proprie tracce. A seguito di ciò, i responsabili della struttura hanno quindi immediatamente denunciato la condotta di evasione all'autorità giudiziaria.

Il giorno successivo (...), in tarda mattinata, l'imputato si è presentato spontaneamente presso la Questura di ... confessando di essere evaso il giorno prima dalla Comunità ... di Quindi lo stesso è stato ricondotto presso il luogo di restrizione domiciliare.

Sulla base di tali circostanze di fatto, non residuano dubbi in merito alla configurabilità del reato di evasione, ai sensi dell'art. 385, commi 1 e 3, c.p., atteso che l'imputato si è volontariamente allontanato dalla Comunità, fuori dell'orario in cui gli era consentito di uscirne, nonostante fosse pienamente consapevole di essere sottoposto al regime di detenzione domiciliare.

Né, d'altronde, esclude la configurabilità del reato il fatto che egli fosse stato accompagnato a ... da un'operatrice della struttura, dal momento che la stessa ha precisato che egli era sceso dirigendosi verso la stazione contro la sua volontà, senza più dare notizie di sé. Difatti, l'intenzione del L. era quella di allontanarsi dalla città di ..., come si ricava dalla circostanza che la mattina dopo si è presentato spontaneamente presso la Questura di ... per costituirsi, dimostrando in questo modo di essere pienamente consapevole del delitto compiuto il giorno prima.

Non ricorrono neppure le condizioni per applicare nei suoi confronti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: vi ostano, infatti, i numerosi precedenti a suo carico, e in particolare le cinque condanne pregresse per lo stesso delitto di evasione da cui si desume un comportamento abituale, ai sensi del comma quarto dell'articolo sopra citato, avendo compiuto più reati della stessa indole.

1.3. La recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.

All'imputato è stata contestata l'aggravante della recidiva reiterata e pluriaggravata, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, secondo periodo, c.p.

In astratto, la recidiva risulta correttamente contestata.

Si precisa, anzi tutto, che in questo caso non rileva la questione se, ai fini di ritenere la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, c.p., sia necessario che all'imputato sia stata ritenuta e applicata la recidiva con precedente condanna, ovvero se sia sufficiente che risultino a carico dello stesso due precedenti condanne per delitto non colposo passate in giudicato prima del compimento del reato per cui si procede. Nello specifico, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (cfr, per tutte, Cass. pen., Sez. 2 - , sentenza n. 15591 del 24 marzo 2021 Ud. (dep. 26 aprile 2021) Rv. 281229-01). Di contrario avviso, invece, parte della dottrina e alcune pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui l'utilizzo del termine «recidivo», nel quarto comma dell'art. 69 c.p., comporta la necessità, ai fini della applicazione della recidiva reiterata, che il soggetto abbia riportato in precedenza una condanna con cui gli sia stata applicata la recidiva, anche nella forma semplice.

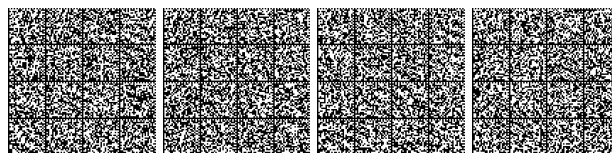
Tale contrasto è stato risolto dalle sezioni unite, nel senso che, ai fini della sua applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Cass. pen. Sez. U, sentenza n. 32318 del 30 marzo 2023).

Nel nostro caso, ad ogni modo, la questione è solo di interesse teorico, in quanto la recidiva reiterata può essere ritenuta a carico dell'imputato aderendo sia all'una che all'altra soluzione interpretativa.

Ciò in quanto all'imputato è stata applicata più volte la recidiva reiterata con sentenze irrevocabili, tra cui quella della Corte di appello di ... del 6 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2021, anteriormente alla data del reato per cui si procede in questa sede (16 settembre 2022).

Ne consegue che, nel presente giudizio, sussisterebbero comunque le condizioni per ritenere la recidiva reiterata, anche ove si condividesse, tra i due indirizzi sopra descritti, quello più restrittivo, non accolto dalle sezioni unite.

Si tratta a questo punto di verificare se, oltre alla correttezza formale della contestazione della recidiva, ricorrono anche i presupposti per la sua applicazione in concreto.



A seguito della riforma dell'art. 99, apportata dalla legge n. 251 del 2005, tornò attuale la questione della natura obbligatoria o meno dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dal quarto comma. La giurisprudenza di legittimità, fin dalle prime sentenze, si pronunciò per la natura discrezionale della recidiva di cui al comma quarto, a differenza dell'ipotesi di cui al comma quinto (divenuta poi anch'essa facoltativa a seguito della sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale). In particolare, secondo il consolidato orientamento di legittimità, «quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dai primi quattro commi dell'art. 99 c.p. e quindi anche nei casi di recidiva reiterata (...) è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto precisato dalla indicata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Cass. pen., sez. un., sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010).

Ciò detto, nel caso di specie ricorrono i presupposti per applicare in concreto la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p., contestata dal Pm.

Il certificato del casellario dimostra gli innumerevoli precedenti a suo carico: oltre alle plurime condanne per evasione, si evince tutta una serie di precedenti, anche gravi, riguardanti delitti contro il patrimonio (comprese condanne per rapina ed estorsione). Sotto il profilo temporale, si tratta di reati commessi dal 1990 sino all'ultima condanna dell'11 giugno 2024, a dimostrazione di un percorso criminale che è proseguito nel tempo di fatto senza soluzione di continuità. L'imputato è stato anche per questo assoggettato alla misura della sorveglianza speciale per la durata di due anni, applicata con decreto del Tribunale di... del 7 novembre 2023.

Dunque, ricorrono i presupposti per formulare nei suoi confronti un giudizio di attuale pericolosità sociale, tale da giustificare l'applicazione in concreto della recidiva contestata.

Né, d'altra parte, sarebbe giustificabile la scelta di non applicare la recidiva come espediente per eludere il divieto normativo che qui si censura: le norme giuridiche, ove ritenute irragionevoli, non devono essere aggirate attraverso interpretazioni distoniche, bensì sottoposte al vaglio della Corte costituzionale affinché siano emendate.

1.4. L'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p.

Per converso, ricorrono altresì le condizioni per riconoscere a favore dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p.

Tale diminvente, come si desume dalla lettera della norma citata, è riconoscibile a favore di chi, dopo l'evasione, si costituisce in carcere prima della condanna. Benché la norma faccia riferimento al «carcere», si ritiene unanimemente in dottrina e in giurisprudenza che l'attenuante sia ravvisabile anche nei confronti di chi evade dalla detenzione domiciliare, purché la costituzione avvenga in carcere o presso un'autorità che abbia l'obbligo di condurre l'evaso nel luogo di restrizione; mentre l'attenuante non è configurabile se l'evaso dagli arresti domiciliari si limita a rientrare spontaneamente nel proprio domicilio (*cf.*, per tutte, Cass. pen., Sez. 6ª, sentenza n. 1560 del 27 ottobre 2020).

Nel nostro caso, poiché l'imputato il giorno successivo alla evasione dalla detenzione domiciliare si è presentato spontaneamente presso la Questura di ... dichiarando di essere evaso il giorno prima dalla Comunità ..., ci sono le condizioni perché gli sia riconosciuta l'attenuante, in quanto la Questura aveva l'obbligo di condurre l'evaso reo-confesso nel luogo di restrizione, come poi è in effetti avvenuto. Correttamente, pertanto, il Pm già in sede di imputazione dava atto espressamente della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della attenuante in esame.

1.5. Il divieto di prevalenza dell'attenuante in esame sulla recidiva reiterata.

Ciò detto, ravvisati i presupposti per ritenere il concorso eterogeneo delle due opposte circostanze, è necessario procedere al bilanciamento delle stesse, ai sensi dell'art. 69 c.p.

Prima di ogni altra considerazione, si deve accertare se, nel caso di specie, tenuto conto di ogni circostanza del caso concreto e in particolare degli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritenga congrua la dichiarazione di prevalenza della diminvente citata, difettando altrimenti la rilevanza della questione.

L'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., è espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, finalizzata a incentivare il ravvedimento *post delictum* del reo. Tale attenuante, invero, non risponde solo all'esigenza di premiare l'atteggiamento resipiscente da parte dell'evaso, bensì anche a quella di tutela giuridica del bene giuridico protetto dal reato di evasione, giacché con il rientro spontaneo in carcere cessa la permanenza di quest'ultimo delitto.



Stabilita la ricorrenza dei presupposti per riconoscere tale attenuante all'imputato, si ritiene che, in questo caso, il giudizio di comparazione tra le opposte circostanze debba propendere a favore di essa. La norma di cui all'art. 385, comma 4, c.p., stabilisce che l'attenuante spetta all'evaso che rientra prima della condanna: ne viene che l'ambito applicativo è piuttosto esteso, ricomprendendo fattispecie molte diverse quanto alla durata dell'evasione (dai casi meno gravi di durata di qualche ora a quelli più gravi della durata anche di anni). A tal riguardo, infatti, la suprema Corte ha avuto modo di affermare, in linea con il chiaro tenore letterale della norma, che non rileva il tempo di durata dell'evasione ai fini del riconoscimento dell'attenuante *de qua*, poiché la sola condizione posta dalla norma è che la costituzione volontaria in carcere avvenga prima della sentenza di condanna (*cf.*, di recente, Cass. pen., Sez. 6ª, sentenza n. 29209 del 25 giugno 2024).

Tuttavia, se la durata dell'evasione non è rilevante ai fini del riconoscimento dell'attenuante, la stessa invece non può non rilevare ai fini della valutazione sia della gravità dell'offesa al bene protetto sia del grado di resipiscenza del reo, e dunque ai fini del giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze *ex art.* 69 c.p.

Ciò detto, nel caso di specie, l'imputato si è costituito volontariamente davanti alla Questura di ..., confessando di essere evaso il giorno prima dalla detenzione domiciliare: la sua condotta di evasione ha dunque avuto brevissima durata e ciò depone a favore dell'imputato, stante la subitanità del suo comportamento collaborativo.

Si ritiene, pertanto, che, in questo caso, nel giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze meriti di essere maggiormente valorizzato il successivo comportamento collaborativo *post delictum* rispetto a quello anteriore, rilevante in senso opposto, desumibile dalla sua carriera criminale.

L'attuale formulazione dell'art. 69, comma quarto, c.p., tuttavia, non consente di dichiarare la prevalenza dell'attenuante suddetta sulla recidiva reiterata *ex art.* 99, comma quarto, c.p.: di qui la rilevanza della questione.

2. Sulla non manifesta infondatezza della questione -

2.1. Il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, c.p.

Il divieto che qui si censura è stato introdotto, come noto, dall'art. 3, legge n. 251 del 2005. Nonostante il carattere discrezionale della recidiva reiterata — di cui si è detto sopra —, tale divieto è stato oggetto di ripetuti interventi correttivi da parte della Corte costituzionale, che hanno riguardato la comparazione della recidiva reiterata con varie attenuanti per lo più ad effetto speciale, ma in alcuni casi anche con riguardo ad attenuanti non comportanti diminuzioni superiori a un terzo della pena.

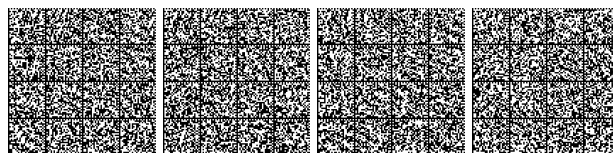
Tra queste ultime, di recente, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del divieto censurato con riferimento all'attenuante della riparazione integrale del danno *ex art.* 62 n. 6, prima parte, c.p. in relazione all'art. 27, comma 3, Costituzione (sentenza n. 72 del 2026).

Nell'esaminare tale specifica attenuante, la Corte ha avuto modo di puntualizzare come la sua collocazione topografica, accanto alle distinte e alternative attenuanti del ravvedimento operoso *post delictum* e della partecipazione con esito positivo al programma di giustizia riparativa, agevoli la individuazione della *ratio* della medesima attenuante, che condivide con le altre la finalità di valorizzare il comportamento collaborativo del reo.

Si tratta di una puntualizzazione che assume particolare rilevanza ai nostri fini, dal momento che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, seconda parte, c.p. (c.d. del ravvedimento operoso), è senz'altro assimilabile alla attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, c.p., entrambe ad efficacia comune. A conferma di ciò, si osserva che la Cassazione ha avuto modo di rilevare come non sia possibile riconoscere congiuntamente la diminuzione speciale *de qua* e l'attenuante comune del ravvedimento operoso realizzato mediante la costituzione volontaria, essendo questo assorbito ed esaurito dalla diminuzione speciale nei suoi effetti sostanziali (Cass. pen., Sez. 7ª, ordinanza n. 44281 del 2011; anche in precedenza la suprema Corte aveva affermato la natura speciale dell'attenuante in esame rispetto a quella prevista dall'art. 62, n. 6, seconda parte: Cass. pen., ord. n. 4186 del 2002). Nello specifico, è stato ritenuto che lo scopo dell'attenuante in questione sia quello di eliminare le conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire al suo arresto (ord. 4186/2002 cit.).

Vi sono dunque evidenti ragioni per ritenere la stretta assonanza tra l'attenuante comune e quella speciale, e in ogni caso — per quanto interessa in questa sede — senz'altro la sussistenza della medesima finalità di incentivare la collaborazione del reo.

Ciò detto, si è già osservato in precedenza come l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., risponda a una duplice esigenza: oltre a quella di favorire e incoraggiare il comportamento collaborativo del reo affinché cessi l'offesa al bene giuridico protetto prima della condanna, anche quella di consentire al giudice, in sede di commisurazione della pena, di riconoscere una diminuzione della stessa con funzione individualizzante in ragione dell'atteggiamento di resipiscenza (comportamento *post delictum* rilevante ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 3, c.p.) e dunque della minore capacità a delinquere del soggetto.



2.2. In relazione all'art. 27, comma 3, Costituzione.

Orbene, se questi sono i caratteri dell'attenuante *de qua*, ricorrono obiettive ragioni per ritenere che il rigido divieto di prevalenza della stessa sulla recidiva reiterata risulti lesivo del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena *ex art. 27, comma 3, Costituzione*.

Difatti, dal momento che con la costituzione volontaria dell'evaso vengono meno gli effetti permanenti del delitto, vietare sempre e in astratto la prevalenza dell'attenuante speciale sulla recidiva reiterata impedisce al giudice di valutare adeguatamente la diminuzione anche in quelle ipotesi (come nel caso di specie) in cui, essendosi il reo costituito volontariamente a poco tempo di distanza dall'allontanamento dal carcere, il comportamento collaborativo ha attenuato grandemente l'offesa al bene protetto, in tal modo incidendo — il divieto censurato — in termini negativi sulla possibilità di proporzionare la pena all'effettivo disvalore del fatto. La rigidità del medesimo divieto, pertanto, finisce coll'attribuire un valore sproporzionato ed esorbitante alla recidiva reiterata, «in un sistema che non è orientato alla colpa d'autore, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale» (Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 2023, richiamata dalla n. 72 del 2026).

«Nello specifico, il divieto *de qua* incide negativamente sulla finalità rieducativa della pena, chiamata a dare adeguato risalto a condotte che tendono, almeno in parte, a ricomporre la rottura con l'ordinamento giuridico insita nella commissione di un reato. Inibire al giudice di accertare in concreto la prevalenza di tale diminuzione sull'aggravante della recidiva reiterata equivale a impedire a una disposizione che ha la chiara finalità di incentivare un comportamento virtuoso di dispiegare appieno i propri effetti (sentenza n. 74 del 2016). Questo “scoraggia [...] scelta collaborativa” del reo (sentenza n. 201 del 2023) e indebolisce in maniera significativa il favor che il legislatore ha inteso creare rispetto alla su evoca condotta (in tal senso, sentenza n. 56 del 2025)» (sentenza n. 72 del 2026).

Le considerazioni appena richiamate — formulate dalla Corte nella sentenza n. 72/2026 con riferimento all'attenuante della riparazione integrale del danno *ex art. 62 n. 6, prima parte, c.p.* — sono utilizzabili anche in questa sede al fine di valutare la specifica questione della legittimità o meno del divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. sulla recidiva reiterata, stante la coincidenza della *ratio legis* delle due attenuanti.

Inoltre, anche per l'attenuante in questione vale quanto osservato dalla Corte costituzionale con riferimento a quella di cui all'art. 62 n. 6, prima parte, c.p., sulla possibilità per il giudice di desumere dal comportamento collaborativo *post delictum* un indice di ravvedimento e di minore pericolosità, di cui lo stesso giudice deve tener conto in sede di giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.* e più in generale nell'ambito della attività di commisurazione della pena. Il divieto censurato, per contro, impedisce un'adeguata valorizzazione nella dosimetria della pena, attribuendo sempre e in astratto valore preclusivo al comportamento precedente del reo (desumibile dalla sua carriera criminale) rispetto a quello successivo consistito in un contegno di collaborazione.

2.3. In relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il divieto censurato, inoltre, si pone in contrasto con il parametro della ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

Difatti, dal momento che, come sopra già osservato, l'attenuante *de qua* ha principalmente lo scopo di favorire la collaborazione del reo al fine di porre fine alla offesa del bene protetto e conseguire al contempo un risparmio di risorse nella ricerca dell'evaso, il divieto normativo censurato «impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e così ne frustra in modo manifestamente irragionevole la *ratio*, perché fa venir meno quell'incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l'attività collaborativa» (Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2016).

Pertanto, i dati forniti dall'Amministrazione penitenziaria ci dicono che i detenuti con precedenti carcerazioni rappresentano la fascia più significativa della popolazione carceraria (più o meno i tre quarti): ciò consente ragionevolmente di ritenere che una fetta importante dei potenziali soggetti attivi del reato (proprio) di evasione sia rappresentata dai recidivi reiterati, per cui l'incidenza negativa del divieto censurato sulla funzionalità del beneficio in questione è di significativa rilevanza.

Ma il parametro della ragionevolezza è violato anche sotto un altro profilo.

Il giudizio di bilanciamento del concorso eterogeneo di circostanze costituisce un tassello importante della più generale attività di commisurazione della pena, specificamente disciplinata dall'art. 133 c.p.

Ora, il divieto qui censurato, precludendo sempre e in astratto la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 385 c.p. sulla recidiva reiterata, non consente al giudice di operare una adeguata valutazione di ogni elemento della fattispecie circostanziale.

Si è già osservato in una parte precedente della presente ordinanza che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante *de qua*, non rileva la durata della condotta di evasione, essendo sufficiente che il reo si costituisca in carcere prima della condanna. Ne viene che, considerati i tempi normalmente necessari per la definizione del processo in primo grado, l'ambito applicativo della circostanza è tale da poter ricomprendere fattispecie molto diverse tra di esse, in termini sia di gravità dell'offesa sia del grado di resipiscenza del reo. A titolo di esempio, si ponga a confronto l'ipotesi del caso di specie, in cui il recidivo reiterato si è costituito in carcere a distanza di poche ore dall'evasione, con l'ipotesi del reci-



divo reiterato in cui la costituzione avvenga invece a un anno di distanza: in entrambi i casi, in sede di bilanciamento *ex art. 69 c.p.*, il divieto censurato impedisce al giudice di dichiarare la prevalenza dell'attenuante, così che la disciplina normativa finisce col discriminare in maniera irragionevole il soggetto che si è costituito a poche ore dall'evasione, il quale non può beneficiare della diminuzione della pena al pari del recidivo reiterato della seconda ipotesi, benché le rispettive fattispecie circostanziali divergano in maniera significativa. Né, d'altra parte, varrebbe obiettare che tali differenze possono essere valorizzate dal giudice nel dosare la pena all'interno della cornice edittale di cui all'art. 385, comma primo, c.p.: la durata del lasso di tempo che intercorre tra l'evasione e la costituzione volontaria dell'evaso connota in modo specifico la fattispecie circostanziale, incidendo tanto sulla gravità dell'offesa del bene protetto quanto sul giudizio di resipiscenza e di minore pericolosità del reo, sicché la stessa deve poter essere valorizzata anche in sede di bilanciamento *ex art. 69 c.p.* Per la precisione, gli elementi che connotano in concreto la fattispecie circostanziale debbono essere valorizzati dal giudice sotto un duplice aspetto: in un primo momento, ai fini del giudizio di bilanciamento con le circostanze di segno opposto; quindi, in caso di prevalenza della attenuante, nel quantificare la diminuzione di pena (che non è stabilita in maniera fissa, bensì fino a un terzo). Il divieto normativo oggetto di censura, per contro, impedendo sempre e in astratto la dichiarazione di prevalenza dell'attenuante *de qua* sulla recidiva reiterata, impedisce di tener conto delle concrete caratteristiche della fattispecie circostanziale ai fini della duplice valutazione sopra indicata, riservando la stessa disciplina a situazioni giuridiche differenti e penalizzando in questo modo coloro che meriterebbero un trattamento diverso. A tal proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, «(...) il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti (...)» (sentenza n. 164 del 2025, che richiama la sentenza n. 7 del 2024, punto 16 del Considerato in diritto; sentenze n. 43 del 2022, n. 276 del 2020 e n. 241 del 2014).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene pertanto che il divieto normativo qui censurato si ponga in contrasto anche con il parametro della ragionevolezza desumibile dal principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione.

A conforto della precedente conclusione, si richiama una pronuncia di legittimità con cui la suprema Corte, pur in difetto di rilevanza della questione in quel giudizio, ne ha nondimeno valutato incidentalmente il merito, ritenendo, in astratto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale oggetto della presente ordinanza (Cass. pen., Sez. 6ª, sentenza n. 25005 del 7 maggio 2024).

2.4. In relazione all'art. 25, comma 2, della Costituzione.

Come puntualizzato dalla Corte costituzionale con riferimento al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata delle circostanze attenuanti generiche, in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, si ritiene che anche in questa sede la norma censurata si ponga in contrasto con il principio di offensività presidiato dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, il quale «esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo fatto di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali (sentenza n. 188 del 2023, che richiama, sul punto, le sentenze n. 205 del 2017, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012)» (Corte cost., sentenza n. 151 del 2025).

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica,

visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge n. 87 del 1953:

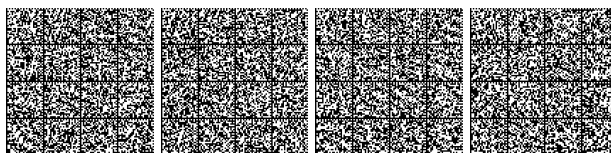
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 («Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»), in relazione agli articoli 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, codice penale, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale;

sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente a quelli comprovanti le notifiche e le comunicazioni di seguito indicate;

ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, 10 luglio 2026

Il Giudice: COMPAGNUCCI



N. 170

Ordinanza del 16 settembre 2026 del Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di I. E.A.

Processo penale – Dibattimento – Nuove contestazioni – Contestazione della recidiva (nel caso di specie: contestazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.) – Preclusione per l'imputato di chiedere un termine a difesa e formulare la richiesta di giudizio abbreviato.

– Codice di procedura penale, art. 519.

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Edoardo Zantedeschi,

vista la memoria depositata dalla difesa dell'imputato all'udienza del 24 marzo 2026 mediante la quale si chiedeva a questo giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 519 del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione;

rilevato che all'udienza del 15 settembre 2026 il difensore, munito di procura speciale, previa rinnovazione della richiesta di sollevare incidente di legittimità costituzionale chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato.

1. La questione sollevata dalla difesa.

L'imputato E.A. I. nell'ambito del procedimento penale in epigrafe veniva chiamato a rispondere in relazione ad una molteplicità di ipotesi di violazione dell'art. 73, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, asseritamente commesse in ...

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, dopo l'audizione di tutti i testimoni, all'udienza del 15 dicembre 2025 il pubblico ministero contestava all'imputato la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4 del codice penale e il giudice disponeva il rinvio stante l'assenza dell'imputato.

All'udienza del 24 marzo 2026 il difensore depositava memoria nella quale illustrava i profili di possibile incompatibilità della disciplina prevista dal codice di rito e, nello specifico, dell'art. 519 del codice di procedura penale.

Tale norma prevede che in caso di modifica dell'imputazione, di contestazione di reato connesso o circostanza aggravante, ovvero ancora di fatto nuovo, l'imputato abbia diritto ad un termine a difesa e, soprattutto, il diritto di essere rimesso in termini per la richiesta di un rito speciale, ovvero per la richiesta di nuove prove. Tale norma fa, tuttavia, esplicita esclusione, al caso della contestazione della recidiva.

Ebbene, osserva nella memoria il difensore che tale norma, nella parte in cui non fa alcuna distinzione al tipo di recidiva contestata (semplice, aggravata, pluriaggravata), sarebbe irragionevole se confrontata con quanto previsto dall'art. 517 del codice di procedura penale, che disciplina la semplice contestazione di un'aggravante, senza alcuna distinzione. Ed infatti, osserva il difensore «Invero, mentre l'art. 517 del codice di procedura penale riconosce all'imputato, cui il pubblico ministero abbia contestato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale “(...) una circostanza aggravante”, il diritto di essere eventualmente rimesso in termini per valutare la richiesta di accesso a riti deflattivi ovvero per chiedere ammissione di nuove prove, l'art. 519 del codice di procedura penale nega siffatta facoltà ove la contestazione abbia ad oggetto quella particolare circostanza aggravante (inerente la persona del colpevole) che è la recidiva. Si noti, peraltro, come l'art. 517 del codice di procedura penale faccia generico riferimento alla contestazione, in dibattimento di “(...) una circostanza aggravante”, senza specificare se la stessa debba presentare determinate caratteristiche (ad esempio, se debba trattarsi di circostanza autonoma, indipendente o ad effetto speciale). Se ne ricava che anche la contestazione di una circostanza aggravante ad effetto comune (che, come noto, comporta la possibilità, per il giudice, di disporre un aumento di pena entro un terzo) legittima, ai sensi dell'art. 517 del codice di procedura penale, l'imputato a chiedere un termine a difesa; all'opposto, ove la nuova contestazione, a dibattimento, abbia ad oggetto, ad esempio, la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 del codice di procedura penale, come nel caso di specie (ma il principio rimarrebbe eguale anche laddove si trattasse di contestazione di recidiva monoaggravata), all'imputato sarebbe preclusa tale facoltà pur a fronte di una contestazione idonea a condurre ad un aumento di pena di due terzi (nel caso di recidiva reiterata) o comunque della metà (nel caso di recidiva pluriaggravata)».



Da ciò ne deriverebbe un contrasto tanto con il parametro previsto dall'art. 3 della Costituzione, ovvero con il principio di uguaglianza, tanto con l'art. 27 della Costituzione, quale presupposto della funzione rieducativa, non sanabile in via meramente interpretativa.

Il pubblico ministero all'udienza chiedeva il rigetto della richiesta.

2. La rilevanza della questione

La questione posta dal difensore appare certamente rilevante.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il pubblico ministero, prima della discussione finale, contestava all'imputato la recidiva *ex art. 99*, quarto comma del codice penale, originariamente non contestata nel capo d'imputazione.

In seguito ad udienze di mero rinvio il difensore, munito di procura speciale, dopo aver sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519 del codice di procedura penale chiedeva che il proprio assistito fosse ammesso al rito abbreviato.

La verifica della legittimità costituzionale dell'art. 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità di chiedere un rito speciale nel caso di contestazione della recidiva risulta, pertanto, pregiudiziale per poter decidere sull'istanza difensiva di ammissione al rito (*cf.* Corte costituzionale n. 129 ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003).

3. La non manifesta infondatezza della questione

La questione sollevata dalla difesa non può ritenersi manifestamente infondata.

È noto, invero, che la legittimità costituzionale dell'art. 519, comma 1 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa eccezione alla rimessione in termini per la richiesta di riti speciali in caso di contestazione della recidiva, sia già stata scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza sez. III, 10 novembre 1999, n. 14269, ha ritenuto manifestamente infondata la questione, valorizzando la considerazione secondo cui i precedenti penali non costituirebbero fatti nuovi per l'imputato, essendo a lui necessariamente noti, sicché la loro contestazione non determinerebbe l'esigenza di un apprezzabile ampliamento delle facoltà difensive.

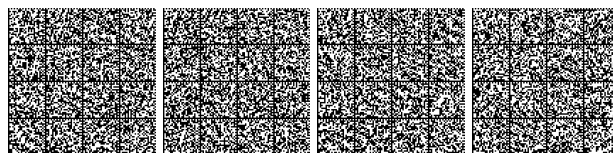
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che tale argomentazione non possa essere condivisa e che, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e del diritto vivente in tema di nuove contestazioni, e della stessa contestazione della recidiva, la soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità non risulti più in grado di superare il vaglio di ragionevolezza richiesto dall'art. 3 della Costituzione, né di assicurare un adeguato bilanciamento con le esigenze di effettività del diritto di difesa e con i principi che presidiano la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 della Costituzione.

In primo luogo, occorre osservare come la disciplina dettata dall'art. 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la rimessione in termini per la richiesta di riti speciali a seguito della contestazione della recidiva, si ponga come deroga alla regola generale prevista dall'art. 517 del codice di procedura penale, norma che riconosce all'imputato, in caso di contestazione di una circostanza aggravante, il diritto di fruire di un termine a difesa e, correlativamente, di rivalutare le proprie scelte processuali, anche con riferimento all'accesso ai riti alternativi.

Ebbene, tale deroga non appare sorretta da un criterio di razionalità intrinseca, ove si consideri che l'art. 517 del codice di procedura penale fa riferimento, in termini del tutto generali, alla contestazione di «una circostanza aggravante», senza distinguere né in base alla natura della circostanza, né in base ai suoi effetti sulla pena, né tantomeno in relazione alla circostanza che essa sia inerente al fatto ovvero alla persona del colpevole. Ne deriva che, a fronte della contestazione dibattimentale di una qualunque aggravante — anche ad effetto comune, idonea a determinare un aumento di pena fino a un terzo — l'imputato conserva il diritto di riconsiderare l'accesso ai riti deflattivi; viceversa, nel caso in cui la nuova contestazione abbia ad oggetto la recidiva, anche nella forma più grave della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 del codice penale, tale facoltà viene radicalmente esclusa, pur in presenza di un'aggravante suscettibile di incidere sulla pena in misura ben più rilevante, sino a due terzi.

Una simile differenziazione di disciplina risulta difficilmente conciliabile con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, non essendo rinvenibile una giustificazione obiettiva e ragionevole che legittimi il trattamento deteriore riservato all'imputato cui venga tardivamente contestata la recidiva, rispetto a chi si trovi nella medesima situazione processuale con riferimento ad altre circostanze aggravanti.

In secondo luogo, l'argomento valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la recidiva non determinerebbe un ampliamento delle esigenze difensive in quanto fondata su fatti noti all'imputato, non appare decisivo. La previa conoscenza dei fatti posti a fondamento della circostanza aggravante non costituisce, infatti, un tratto peculiare ed esclusivo della recidiva, potendo estendersi a numerose altre circostanze aggravanti inerenti alla persona del colpevole. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 6, del codice penale,



relativa alla commissione del fatto durante il tempo in cui l'agente si sia volontariamente sottratto all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, all'ubriachezza abituale *ex art.* 94 del codice penale, ovvero alle circostanze aggravanti che presuppongono una determinata qualità soggettiva dell'autore, come nel caso dell'abuso di poteri o della violazione dei doveri inerenti alla funzione pubblica. Anche in tali ipotesi, come nel caso della recidiva, l'elemento aggravante è intrinsecamente noto all'imputato; ciò nonostante, il legislatore non ha ritenuto di escludere, per tali circostanze, la possibilità di una rimessione in termini *ex art.* 517 del codice di procedura penale. Più in generale, può anzi essere rilevato che in tutti i casi di contestazione tardiva di una circostanza, i fatti posti a fondamento dalla stessa sono conosciuti dall'imputato, visto che tali fatti già emergevano dagli atti delle indagini.

Né può ritenersi dirimente il richiamo all'obbligatorietà della contestazione della recidiva, posto che tale connotato è comune a tutte le circostanze aggravanti, in quanto corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Anche tale argomento, pertanto, non consente di individuare una ragionevole base differenziale idonea a giustificare il regime derogatorio previsto dall'*art.* 519 del codice di procedura penale.

Va anzi, rilevato, che secondo quanto progressivamente affermato dal diritto vivente, nella contestazione della recidiva permane un certo margine di discrezionalità in capo all'organo dell'accusa. Il principio è, ad esempio, ben espresso dalla sentenza Cass. Pen., sez. IV, n. 37998 del 2025. Nel caso risolto dalla Corte, invero, durante l'udienza preliminare, il gup invitava il pubblico ministero a contestare la recidiva e, dinnanzi all'inerzia della pubblica accusa, dichiarava la nullità *ex art.* 421, comma 1 del codice di procedura penale della richiesta di rinvio a giudizio. In tale occasione i giudici di legittimità hanno ricordato che «sulla base di una complessiva lettura sistematica - che, mediante l'esercizio del predetto potere, il giudice possa indurre il pubblico ministero a contestare la recidiva, pur risultandone astrattamente i presupposti sulla base del certificato penale in atti». A riprova di ciò la Suprema Corte richiamava un precedente arresto della Corte costituzionale, Corte cost., 15 novembre 2022, n. 230, relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'*art.* 521, comma 2 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice disponga con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione e proposta dal giudice remittente in ipotesi concreta in cui non era stata contestata. Tale pronuncia è particolarmente significativa nel caso in esame, perché relativa proprio alla contestazione della recidiva. Ebbene, in tale contesto è la Corte costituzionale ha osservato che «il principio di obbligatorietà dell'azione penale non può essere ragionevolmente esteso sino al punto di negare qualsiasi spazio valutativo al pubblico ministero sulla concreta configurazione dell'imputazione, nella quale egli è tenuto a enunciare i fatti storici corrispondenti all'insieme delle fattispecie astratte contenute nelle disposizioni da cui dipende la rilevanza penale di una condotta - ivi comprese quelle configuranti circostanze, le quali spesso contengono clausole generali o requisiti elastici che rimandano necessariamente ad apprezzamenti discrezionali di chi debba applicare la norma, a cominciare appunto dal pubblico ministero. Ciò è tanto più vero con riguardo all'aggravante della recidiva, la cui applicazione implica sempre [...] valutazioni discrezionali sulla significatività delle precedenti condanne rispetto alla concreta maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato: valutazioni che proprio il pubblico ministero è chiamato in prima battuta a compiere, e che spetterà poi al giudice convalidare una volta passate attraverso il filtro del contraddittorio».

Sotto altro profilo, rileva osservare che la Corte costituzionale, con una giurisprudenza ormai consolidata, ha progressivamente ampliato le garanzie dell'imputato in caso di contestazioni dibattimentali tardive. In particolare, con la sentenza n. 184 del 2014, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art.* 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva la facoltà di richiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti a seguito della contestazione dibattimentale di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine; successivamente, con la sentenza n. 139 del 2015, ha esteso analoga declaratoria al giudizio abbreviato.

In tali pronunce la Corte ha chiarito come la possibilità per il pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni sulla base di elementi già noti in fase di indagini preliminari trasformi l'istituto delle nuove contestazioni in uno strumento di «correzione patologica» dell'imputazione, imponendo, per converso, l'adozione di adeguati contrappesi a tutela del diritto di difesa. In tale prospettiva, la preclusione all'accesso ai riti speciali a seguito di una contestazione tardiva è stata ritenuta irragionevole e lesiva tanto del diritto di difesa quanto del principio di eguaglianza, poiché la scelta del rito alternativo viene a dipendere dalla maggiore o minore correttezza dell'iniziale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

La *ratio* delle richiamate decisioni della Corte costituzionale non risiede, tuttavia, nella natura del fatto oggetto di nuova contestazione, né nella sua maggiore o minore conoscibilità da parte dell'imputato. La Corte ha piuttosto individuato il profilo di illegittimità costituzionale nel fatto che l'effettiva possibilità di accedere ai riti alternativi venga a dipendere da una contestazione formulata soltanto in dibattimento, nonostante gli elementi posti a suo fondamento fossero già nella disponibilità dell'organo dell'accusa al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il nucleo della censura costituzionale è stato pertanto individuato nella irragionevole dipendenza delle scelte difensive dell'imputato dalle modalità e dai tempi con cui il pubblico ministero esercita il potere di contestazione.



Sotto tale profilo, la contestazione dibattimentale della recidiva non presenta alcuna differenza qualitativamente apprezzabile rispetto alla contestazione tardiva di altre circostanze aggravanti. Anche nel caso della recidiva, infatti, il pubblico ministero dispone ordinariamente sin dall'inizio del procedimento degli elementi necessari per la relativa contestazione, ricavabili dal certificato del casellario giudiziale e dagli altri atti concernenti i precedenti penali dell'imputato. Qualora tale contestazione venga formulata soltanto all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'imputato si trova nella medesima situazione presa in considerazione dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 184 del 2014 e n. 139 del 2015: la scelta di non richiedere un rito alternativo è stata compiuta sulla base di un quadro accusatorio meno grave di quello successivamente delineato dall'accusa.

Alla luce di tali principi, appare evidente come la disciplina speciale riservata alla recidiva dall'art. 519 del codice di procedura penale si ponga in tensione con l'impostazione costituzionalmente orientata delineata dalla Corte costituzionale. Anche la contestazione della recidiva, laddove intervenga tardivamente, costituisce una modificazione sostanziale del quadro accusatorio, idonea a incidere in modo significativo sul trattamento sanzionatorio dell'imputato, non solo in termini di aumento di pena, ma anche con riferimento a istituti quali la continuazione, la concedibilità delle attenuanti e il giudizio di comparazione ex art. 69 del codice penale.

Tale incidenza risulta particolarmente pregnante nel caso della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, come quella oggetto del presente procedimento, che comporta effetti automatici e vincolanti sul trattamento sanzionatorio e incide direttamente sulla funzione rieducativa della pena, chiamata ad essere individualizzata anche alla luce delle concrete modalità di commissione del fatto e della personalità del reo.

Da ciò deriva che l'esclusione della rimessione in termini per la richiesta di riti speciali in caso di contestazione della recidiva si traduce in una compressione irragionevole delle facoltà difensive dell'imputato, in violazione dell'art. 24 della Costituzione e in una disparità di trattamento non giustificata rispetto a situazioni omogenee, in violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione. La questione appare inoltre rilevante anche con riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui la disciplina processuale incide, in modo indiretto ma concreto, sulla prevedibilità del trattamento sanzionatorio, alterando *ex post* il quadro delle opzioni difensive sulla base di una scelta discrezionale e tardiva dell'organo dell'accusa.

Quanto in particolare al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, si osserva che l'art. 519 del codice di procedura penale determina, infatti, una disparità di trattamento irragionevole tra contestazione tardiva della recidiva e contestazione tardiva delle altre circostanze aggravanti, specie a quelle riferite alla persona del colpevole. Tale disparità risulta tanto più irragionevole ove si consideri che la recidiva, specie nella forma reiterata di cui all'art. 99, comma 4 del codice penale, è idonea a produrre un'incidenza sulla pena sensibilmente più gravosa rispetto a quella derivante da molte aggravanti per le quali l'ordinamento riconosce invece all'imputato il diritto di riconsiderare l'accesso ai riti alternativi. Si determina così un effetto paradossale, per cui quanto più significativa è l'incidenza dell'aggravante sul trattamento sanzionatorio, tanto minori risultano le garanzie riconosciute all'imputato sul piano delle scelte processuali.

Ne consegue che la questione sollevata non può ritenersi manifestamente infondata e merita di essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,

solleva, nei termini di seguito indicati, questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che nel caso di contestazione ex art. 517 del codice di procedura penale della recidiva ex art. 99, quarto comma del codice penale, l'imputato possa avanzare richiesta di abbreviato, per la violazione degli articoli 3, 24, 25, 27 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Mantova, 15 settembre 2026

Il Giudice: ZANTEDESCHI



N. 171

Ordinanza del 14 settembre 2026 del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di S. D.

Processo penale – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato – Revoca della sentenza in caso di rintraccio dell'imputato – Mancata previsione che venga formulato all'imputato rintracciato l'avviso di poter presentare richiesta di riti alternativi.

– Codice di procedura penale, artt. 420-*quater* e 420-*sexies*.

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, in persona del Giudice Edoardo Cipani, letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

D. S., cui ..., nato in ... il ... domicilio dichiarato a ..., via ... difeso d'ufficio dall'avv. Giulia Pimazzoni del Foro di Verona;

imputato del delitto p. e p. dall'art. 635, co. 2, n. 1 c.p. per aver danneggiato il lavandino del bagno del ristorante ... di proprietà di P. M. , sradicandolo dal muro

in ... il ... con aggravio di recidiva reiterata *ex art.* 99, co. 4 del codice penale persona offesa: P. M. , nato a ... il ..., residente in ..., via ...;

all'udienza del 14 settembre 2026 ha pronunciato la seguente ordinanza:

1. Sintetica esposizione dello svolgimento processuale

A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. in data 12 febbraio 2024, l'imputato D. S. veniva citato a comparire in udienza predibattimentale dinanzi al giudice del presente procedimento, giacché chiamato a rispondere del delitto in epigrafe riportato.

All'udienza del 20 gennaio 2025 il giudice, ravvisata l'irreperibilità dell'imputato sin dall'origine del procedimento, l'assenza di indici di conoscenza del procedimento, la mancanza di ipotesi di nullità delle notifiche, disponeva che il decreto di citazione a giudizio e il verbale dell'udienza venissero notificati all'imputato personalmente, previe ricerche ad opera della p.g.

Alla successiva udienza del 16 giugno 2025, pervenuto verbale di vane ricerche, il giudice invitava le parti a concludere, e queste, concordemente, chiedevano emettersi sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del procedimento in capo all'imputato. Il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronunciava concordemente alla richiesta delle parti, dando lettura in udienza della sentenza emessa ai sensi dell'art. 420-*quater* del codice di procedura penale con motivazione contestuale.

In data 24 luglio 2025 l'imputato veniva rintracciato, e gli veniva notificata la predetta pronuncia; conseguentemente, il giudice, in data 28 luglio 2025, pronunciava decreto di revoca della sentenza di non doversi procedere, con successiva celebrazione dell'udienza per la prosecuzione del processo fissata in data 2 febbraio 2026, ove, dichiarata la legale assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 5, c.p.p., si rinviava il processo alla data del 13 marzo 2026.

A seguito di un rinvio a prescrizione sospesa disposto per consentire al difensore titolare di presenziare, si perveniva all'udienza dell'8 giugno 2026, ove il sostituto processuale del difensore titolare chiedeva al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 420-*quater* e 420-*sexies* codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la formulazione dell'avviso di poter formulare richieste di riti alternativi in favore dell'imputato rintracciato, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice ha rinviato il processo per la decisione sulla questione.

2. Rilevanza

La questione di legittimità costituzionale è certamente rilevante, in quanto il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della medesima (secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, l. n. 87 del 1953).

Ci si trova infatti in una fase processuale (quella dell'udienza predibattimentale) ove l'imputato ha la facoltà di formulare l'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 554-*ter*, comma 2, c.p.p.



Dall'attuale formulazione dell'art. 420-*quater*, comma 4, c.p.p., che non prevede che nella sentenza di non doversi procedere venga rivolto l'avviso di cui alla lettera O del comma primo dell'art. 552 c.p.p., nonché da quella dell'art. 420-*sexies* c.p.p., che non prevede che analogo avviso venga rivolto all'imputato al momento del rintraccio, discende la conseguenza che la facoltà di adire riti alternativi non sia mai stata comunicata all'imputato, che, come sopra evidenziato, nel caso di specie risulta irreperibile sin dall'origine del procedimento, e pertanto destinatario di una pronuncia ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p.; si configurerebbe, pertanto, una nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lettera c) c.p.p., sulla scorta di quanto chiarito dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha avuto modo di affermare come «L'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce infatti una delle più incisive forme di «intervento» dell'imputato, cioè di partecipazione «attiva» alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale» (v. § 3 del «considerato in diritto» di Corte costituzionale n. 148 del 2004).

Al contrario, ove fosse ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale eccepita dal difensore e sollevata con la presente ordinanza, l'imputato, destinatario di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p., successivamente notificatagli, mediante l'integrazione del predetto avviso sarebbe reso edotto della facoltà di adire riti alternativi sin dal momento del rintraccio, con ciò potendo esplicitare a pieno le sue facoltà difensive.

Ne consegue la rilevanza della questione.

3. Non manifesta infondatezza

3.1. Sulla natura della sentenza ai sensi dell'art. 420-*quater* codice di procedura penale

Al fine di una migliore illustrazione dei profili di illegittimità costituzionale che si intende sottoporre all'attenzione del giudice delle leggi, è bene prendere le mosse dalla natura giuridica della pronuncia ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p.

Ebbene, come noto, l'art. 420-*quater* codice di procedura penale è stato modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto una peculiare ipotesi di pronuncia definita dalla dottrina «ancipite», «bifronte» o «polifunzionale», giacché, oltre a porsi quale provvedimento definitorio di una fase processuale, svolge altresì la funzione di *vocatio in iudicium* in relazione alla riapertura del processo in caso di rintraccio dell'imputato.

All'interno dei lavori preparatori al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo essere stato chiarito come trattasi di pronuncia che «definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un più agevole recupero» (p. 120 elazione illustrativa), successivamente la stessa viene definita «del tutto *sui generis*, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata» (p. 121 Relazione illustrativa).

Nello stesso senso si è pronunciata la stessa giurisprudenza di legittimità, nella sua massima composizione, che ha chiaramente affermato come la sentenza *ex art. 420-*quater* codice di procedura penale* «contenutisticamente è un provvedimento che ha gli elementi formali della sentenza (di cui richiama nel contenuto gli articoli 426 e 546 codice di procedura penale), pur presentando alcune particolarità che hanno indotto la dottrina a definirla provvedimento «bifronte», in quanto chiude una fase processuale, ossia quella del rinvio a giudizio e della fissazione dell'udienza preliminare, esauritasi per la mancata formazione del contraddittorio, e contemporaneamente ne innesca una nuova, ossia quella delle ricerche dell'imputato e della *vocatio in iudicium*, idonea a riaprire il processo esaurito» (v. Cassazione, Sez. Un., n. 5847 del 2025).

Da ultimo, sempre in tema di natura giuridica della pronuncia in esame, è bene altresì fare richiamo alla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 2025 (sulla quale ci si dovrà soffermare profusamente nel prosieguo), che ha evidenziato come «quella prevista dall'art. 420-*quater* codice di procedura penale è una pronuncia *sui generis*, con un contenuto complesso: oltre al contenuto generico tipico delle sentenze (l'intestazione, l'indicazione dell'autorità giudiziaria, l'imputazione, il dispositivo), essa esibisce anche un contenuto specifico, con l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate, della data fino alla quale le ricerche finalizzate a rintracciare la persona destinataria della sentenza dovranno continuare, di una serie di avvertimenti sulla riapertura del processo, sul luogo e sulla sua data» (§ 3.1. del «considerato in diritto»), oltre che alla Corte costituzionale n. 192 del 2023, che ha ribadito la natura bifronte della pronuncia, recante «sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una *vocatio in iudicium* a udienza predefinita per il caso di rintraccio dell'imputato» (§ 4.4.3 del «considerato in diritto»).

Ebbene, assunta la peculiare natura della pronuncia di cui all'art. 420-*quater* c.p.p., occorre ora interrogarsi circa la non manifesta infondatezza dei rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dalla difesa, prendendo le mosse dalla ricostruzione della giurisprudenza costituzionale rilevante in materia.

3.2. Principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di omesso avviso dei riti alternativi e di legittimità costituzionale dell'art. 420-*quater* codice di procedura penale



3.2.1. In punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, è opportuno richiamare alcune pronunce in materia di omesso avviso, rivolto all'imputato, della facoltà di formulare richiesta di riti alternativi.

Ebbene, rileva sul tema anzitutto la sentenza n. 497 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, codice di procedura penale (nella sua previgente formulazione), nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e), della disposizione, ovverosia «l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione».

In questa occasione, la Corte, ritenendo violato il diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost., ha preliminarmente chiarito come, sulla scorta della Relazione al progetto preliminare del codice, il decreto di citazione a giudizio sia «strutturato come un «atto complesso» con il quale si intendono ottenere due effetti: «sollecitare l'imputato ad avvalersi di un rito abbreviato e contestualmente citarlo per il giudizio, ove tale sollecitazione non venga accolta», aggiungendo poi (richiamando sul punto l'ord. n. 208 del 1991) che la suddetta impostazione sia «espressione del favor per i riti differenziati — alternativi al dibattimento — la cui incentivazione mira in definitiva a perseguire quegli obiettivi di massima semplificazione e di «deflazione» del dibattimento stesso». Ravvisata l'assenza di una sanzione processuale connessa alla mancata formulazione dei predetti avvisi, «garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa», e ritenute depotenziate le facoltà difensive dell'imputato, con conseguente violazione del citato art. 24 Cost., la Corte ha poi precisato come possa «escludersi che la garanzia della difesa tecnica, sancita alla lettera 9) della norma, sia previsione di per sé sufficiente a scongiurare tale evenienza; è del tutto evidente che, nell'ambito dei 45 giorni indicati dall'ultimo comma del citato art. 555 quale minimo intervallo temporale prima della celebrazione del giudizio, ben può accadere che l'imputato prenda contatto con il suo difensore oltre il 15 giorno dalla notifica del decreto di citazione, e cioè tempestivamente per l'esercizio dei suoi diritti di difesa in dibattimento ma irrimediabilmente tardi ai fini della previsione in esame» (§ 4 del «considerato in diritto»).

La suddetta previsione di nullità è stata poi, come noto, inserita dal legislatore all'interno del comma secondo dell'art. 552 c.p.p., che sancisce espressamente: «il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed »).

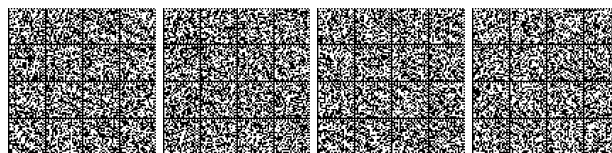
Nello stesso senso, è possibile richiamare la sentenza n. 148 del 2004 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 456 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo.

In questa pronuncia, il giudice delle leggi, ritenendo già presidiato dalla nullità generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale il suddetto profilo di tutela, ha chiaramente statuito che «la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa» e che «l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce infatti una delle più incisive forme di «intervento» dell'imputato, cioè di partecipazione «attiva» alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendo nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma della Costituzione, integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lettera c), codice di procedura penale» (§3 del «considerato in diritto»).

Parimenti, la sentenza n. 201 del 2016, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna contenesse l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, ha ripercorso la giurisprudenza costituzionale che qualifica la richiesta di riti alternativi quale una delle modalità «più qualificanti (...) di esercizio del diritto di difesa», e che «la sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lettera e) codice di procedura penale, nel caso di omissione dell'avviso prescritto, trovi «la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chieder[li], se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza (...)» (§ 4 del «considerato in diritto»).

In senso analogo, ma con riferimento al diverso giudizio immediato, la sentenza n. 19 del 2020, richiamando la giurisprudenza costituzionale sopra ripercorsa in tema di esercizio delle facoltà difensive connesse alla scelta di un rito alternativo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 546, co. 2, codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che il decreto che dispone il giudizio immediato contenesse l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Da ultimo, occorre richiamare la Corte costituzionale ordinanza n. 309 del 2005 che, nel rigettare una questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 419 codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'avviso di formulare richieste di rito alternativo, ha chiarito che «questa Corte, chiamata ad esaminare questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella oggetto del presente giudizio, nelle quali l'attuale



art. 552 codice di procedura penale era evocato come *tertium comparationis*, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento a pena di nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi non viola gli articoli 3 e 24 Cost., in quanto, essendo il termine di decadenza posto all'interno di fasi quali il dibattimento o l'udienza preliminare, l'informazione circa la facoltà di chiedere i riti è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore» (in senso conforme, si richiama altresì Corte costituzionale ordinanza n. 8 del 2007).

Le argomentazioni da ultimo richiamate sono infine state fatte proprie dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che «l'avvertimento, a pena di nullità, della facoltà di chiedere riti alternativi non è dovuto, in relazione all'avviso di fissazione della udienza preliminare, poiché la previsione di tale avvertimento, a garanzia del diritto alla difesa, è imposta solo quando il termine di decadenza per tale richiesta cade prima e al di fuori di una fase processuale nella quale l'imputato sia assistito dal difensore» (Cass., sez. I, n. V, n. 47999 del 2016).

3.2.2. Per quanto concerne l'art. 420-*quater* c.p.p., rileva invece la recente pronuncia n. 128 del 2025, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate con riferimento all'art. 420-*quater*, comma 4, c.p.p., in relazione agli articoli 3 e 24 Cost., sollevate in ragione del fatto che la predetta norma non prevedesse che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato contenesse l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

In questa pronuncia, il giudice delle leggi, preso atto, come già riferito, del carattere *sui generis* della pronuncia di cui all'art. 420-*quater* codice di procedura penale (§3.1. del «considerato in diritto»), evidenzia come la giustizia riparativa non costituisca un procedimento speciale, né incidentale o complementare, «non essendo ancorato al processo penale, cui semplicemente si affianca» (§ 3.2. del «considerato in diritto»), per poi individuare tre profili particolarmente significativi al fine dello scrutinio della questione di legittimità costituzionale sottopostale: «la natura della giustizia riparativa; i limiti del sindacato di costituzionalità nella materia processuale; la comparazione con l'omessa previsione degli avvisi concernenti la facoltà di accesso a un rito alternativo» (§ 4 del «considerato in diritto»).

Ebbene, quanto al primo profilo, traendo le conclusioni della premessa riportata, la Corte costituzionale chiarisce come «se la giustizia riparativa non è un procedimento speciale, incidentale (non riguardando la medesima regiducanda del processo penale) o complementare, ma un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale (...) l'omessa previsione normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza *ex* art. 420-*quater* del codice di procedura penale) dell'avviso della facoltà di accedervi non può essere ritenuta idonea a violare il principio di eguaglianza e con esso il diritto di difesa, poiché si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell'ambito di applicazione dell'art. 24 della Costituzione, anche nella dimensione della cosiddetta autodifesa» (§ 4.1 del «considerato in diritto»).

Quanto al secondo profilo, il giudice delle leggi fa richiamo alla giurisprudenza costituzionale che circoscrive lo scrutinio in materia processuale alle ipotesi di «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute», ritenendo poi non superata la soglia dell'irragionevolezza manifesta, poiché tale avviso è già previsto da numerose disposizioni operanti in diverse fasi processuali e l'omessa previsione «in ogni caso, non compromette in alcun modo la facoltà dell'imputato di accedere alla giustizia riparativa, non essendo previsti termini perentori o scadenze» (§ 4.2 del «considerato in diritto»).

Da ultimo, e questo è un profilo che si ritiene particolarmente rilevante, la Consulta fa richiamo alla propria giurisprudenza costituzionale in materia di illegittimità costituzionale delle disposizioni processuali che non prevedevano gli avvisi per l'accesso ai riti alternativi (sopra brevemente ripercorsa), individuando due presupposti argomentativi posti a fondamento delle predette pronunce di incostituzionalità: «l'esistenza di un rito alternativo, con contenuto premiale; la previsione di un termine perentorio per la richiesta di ammissione, con perdita irrimediabile della facoltà di presentarla nell'ipotesi della sua inosservanza». Chiariti questi aspetti, la Corte costituzionale, interrogata sulla specifica questione connessa all'omesso avviso di accedere alla giustizia riparativa, non può che giungere alla conclusione di ritenere assorbente «come già evidenziato, la considerazione che la giustizia riparativa non è un rito alternativo per la definizione della responsabilità penale» (§ 4.3 del «considerato in diritto»).

3.3. Applicazione dei principi richiamati al caso di specie e lesione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Così ripercorse le principali pronunce della Corte costituzionale rilevanti per la questione in esame, si deve evidenziare come i criteri enunciati dalla predetta giurisprudenza e posti a fondamento delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate non possono che ritenersi sussistenti nel caso di specie.

In particolare, sono chiaramente evincibili entrambi i requisiti richiamati dalla pronuncia da ultimo citata (Corte cost. sentenza n. 128 del 2025, § 4.3 del «considerato in diritto»).



In primo luogo, la questione qui oggetto di rimessione investe proprio l'avviso della facoltà di accedere a riti alternativi aventi contenuto premiale, espressione regina del diritto di difesa come più volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sopra riportata.

In secondo luogo, parimenti sussistente risulta essere la previsione di un termine perentorio per la richiesta di ammissione, determinato dal termine decadenziale previsto dall'art. 554-ter, comma 2, del codice di procedura penale, che espressamente così dispone: «L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'art. 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1».

Considerata la natura «bifronte» della sentenza di cui all'art. 420-quater, che pacificamente riveste anche la funzione di vocatio in sudiciumi per l'imputato rintracciato, dando vita ad una nuova fase processuale (come riconosciuto dalle pronunce sopra richiamate), unitamente ai rilievi appena esposti, ne consegue, anzitutto, l'applicabilità di tutta la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata in tema di lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. in caso di mancata formulazione del predetto avviso all'imputato rintracciato, destinatario — sulla scorta del combinato disposto degli articoli 420-quater e 420-sexies codice di procedura penale — della sola notifica della sentenza, che non prevede al suo interno l'enunciazione della predetta facoltà.

Dalla richiamata sequenza processuale non può infatti non evidenziarsi un'effettiva e concreta lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, posto che l'esercizio effettivo della facoltà di richiedere riti alternativi «costituisce infatti una delle più incisive forme di «intervento» dell'imputato, cioè di partecipazione «attiva» alle vicende processuali» (v. Corte costituzionale sentenza n. 148 del 2004), e — conseguentemente — l'avviso dato all'imputato circa la possibilità di richiederli non può che tradursi in una «garanzia essenziale per il godimento di un diritto di difesa» (v. Corte costituzionale sentenza n. 201 del 2016, che richiama sul punto Corte costituzionale sentenza n. 497 del 1995).

La predetta lesione del diritto di difesa non può peraltro ritenersi «assorbita» dalla partecipazione necessaria del difensore all'udienza di riapertura del processo (come suggerito dall'ordinanza n. 309 del 2005, n. 7 del 2008 nonché da Cassazione, sez. I, n. V, n. 47999 del 2016), e ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, occorre richiamare i chiari rilievi formulati sul punto dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che ha precisato come «può escludersi che la garanzia della difesa tecnica, sancita alla lettera f) della norma, sia previsione di per sé sufficiente a scongiurare tale evenienza; è del tutto evidente che, nell'ambito dei 45 giorni indicati dall'ultimo comma del citato art. 555 quale minimo intervallo temporale prima della celebrazione del giudizio, ben può accadere che l'imputato prenda contatto con il suo difensore oltre il 15 giorno dalla notifica del decreto di citazione, e ciò tempestivamente per l'esercizio dei suoi diritti di difesa in dibattimento ma irrimediabilmente tardi ai fini della previsione in esame» (v. Corte costituzionale sentenza n. 497 del 1995 sopra citata) e che «la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione dell'imputato», onde l'autodifesa, che «ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo», costituisce «diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio» (Corte cost. sentenza n. 99 del 1975, richiamata da Corte costituzionale sentenza n. 341 del 1999, che richiama altresì le sentenze n. 205 del 1971 e n. 186 del 1973). Considerata la peculiare natura della sentenza *ex art. 420-quater c.p.p.*, che costituisce di fatto l'unico momento in cui l'imputato rintracciato viene effettivamente a conoscenza del processo, è in questo momento in cui può — e deve — essere reso edotto della possibilità di esplicitare la propria autodifesa mediante la richiesta di un rito alternativo, così attivandosi per prendere contatti con il proprio difensore, in assenza dei quali tale facoltà difensiva gli risulterebbe irrimediabilmente preclusa.

In secondo luogo, ciò si evince altresì dalla considerazione che, pur procedendosi in assenza dell'imputato rintracciato, sicuramente a conoscenza della pendenza del procedimento essendogli stata notificata la pronuncia ai sensi dell'art. 420-quater del codice di procedura penale, possa nella prassi capitare che tale soggetto — non reso edotto della facoltà di adire un rito alternativo — non prenda contatti con il proprio difensore, giacché l'esercizio delle sue facoltà difensive risulterebbe di fatto rimesso alle sole valutazioni del difensore presente in udienza, il quale, sprovvisto di una procura speciale in ragione dell'assenza di contatti con l'assistito, non potrebbe formulare richieste di riti alternativi, così perdendosi irrimediabilmente la predetta facoltà.

Devesi altresì aggiungere che non può ritenersi sufficiente, al fine di ritenere rispettato il parametro costituzionale *de quo*, il perfezionamento formale delle notifiche del decreto di citazione a giudizio, contenente al suo interno i predetti avvisi, e ciò per le ragioni che seguono.



In primo luogo, se — come più volte ribadito — la sentenza *ex art. 420-quater* codice di procedura penale svolge la funzione di *vocatio in iudicium*, ad essa deve necessariamente essere connessa la garanzia di conoscenza effettiva in favore dell'imputato, conoscenza effettiva che non può non estendersi anche all'avviso circa la facoltà di formulare richiesta di riti alternativi, per le evidenti implicazioni sul diritto di difesa sopra esposte.

Del resto, la stretta connessione tra *vocatio in iudicium* e avviso della facoltà di adire riti alternativi si evince non solo dal testo normativo delle disposizioni codicistiche — talune delle quali, come detto, interessate da pronunce di illegittimità costituzionale — che realizzano la chiamata in giudizio dell'imputato (prima fra tutte l'art. 552 del codice di procedura penale, che disciplina il decreto di citazione diretta a giudizio prevedendo, alla lettera *f*), proprio l'avviso della facoltà di formulare la richiesta di rito alternativo), ma altresì dal meccanismo processuale contemplato nell'art. 520 del codice di procedura penale, il quale statuisce che, in caso di nuove contestazioni all'imputato non presente, si preveda la notifica del verbale, per estratto, all'imputato, «con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'art. 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove». Ne discende una chiara centralità dell'avviso di adire riti alternativi in meccanismi contemplanti la *vocatio in iudicium* all'interno del codice di rito.

A ciò si aggiunga un ulteriore argomento desumibile dal diritto eurounitario, e in particolare dalla direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «sul rafforzamento [...] del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», nella quale, all'art. 8, disciplinante il diritto di presenziare al processo da parte dell'imputato, si evidenzia la necessità che «l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione»; ebbene, ritiene questo giudice che, attesa la centralità dei riti alternativi per il diritto di difesa costituzionalmente tutelato, come più volte ribadito dalle pronunce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamate, si debba ritenere certamente oggetto di quel contenuto necessario di conoscenza, per il massimo espletamento delle facoltà difensive all'interno del processo, anche la facoltà di adire i riti alternativi, il cui mancato avviso — unitamente all'assenza di contatti con il difensore, sopra esposta, sprovvisto di procura speciale — può chiaramente comportare la perdita irrimediabile della relativa facoltà in sede di udienza da parte del rintracciato, con ciò traducendosi in un'indebita conseguenza della sua mancata comparizione.

Per tali ragioni si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale correlata alla lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Quanto al secondo parametro costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione, occorre evidenziare come dalla più volte richiamata natura «bifronte» della pronuncia di cui all'art. 420-quater del codice di procedura penale, avente altresì la funzione di *vocatio in iudicium* nei confronti dell'imputato rintracciato, nonché dai rilievi da ultimo svolti, non possa che discendere il riconoscimento di un profilo di irragionevolezza della normativa

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 1/1948 e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 420-quater e 420-sexies del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che venga formulato all'imputato rintracciato l'avviso di poter formulare richiesta di riti alternativi;

Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

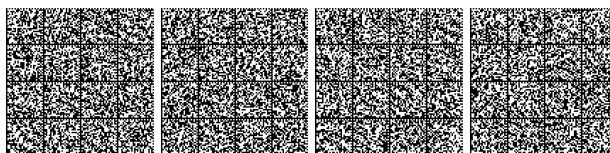
Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Ordinanza letta in udienza.

Verona, 14 settembre 2026

Il Giudice: CIPANI



N. 172

Ordinanza del 15 settembre 2026 del Tribunale di Avellino nel procedimento civile promosso da C.E. A.P. e G. d.O.L. nella qualità di genitori della minore I. d.O.A. contro Comune di Solofra

- Cittadinanza – Acquisto – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto *iure sanguinis*) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione anche ai nati all’estero prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36.**
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 3-bis, comma 1, introdotto dall’art. 1[, comma 1,] del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.

TRIBUNALE DI AVELLINO

Giudice, dott.ssa Maria Iandiorio;

esaminato il ricorso proposto da C. E. A. P., originario di ... nato il ..., titolare del CPF n. ..., residente e domiciliato all’indirizzo ... e G., originaria di ... nata il ..., titolare del CPF n. ..., residente e domiciliata all’indirizzo ... di ..., entrambi nella qualità genitoriale della minore I. d. O. A., brasiliana, nubile, minorenni, nato il ... nella città di ... titolare del CPF n. ..., residente e domiciliata all’indirizzo ..., avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile del Comune di Solofra alla trascrizione dell’atto di nascita della minore;

osserva quanto segue.

1. Rilevanza della questione

I ricorrenti chiedono che venga dichiarata l’illegittimità del rifiuto di trascrizione dell’atto di nascita della minore e che venga ordinata la relativa trascrizione nei registri dello stato civile.

La minore è nata all’estero da genitore il cui *status* di cittadino italiano *iure sanguinis* è stato successivamente accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli.

Secondo la disciplina vigente anteriormente al decreto-legge n. 36/2025, convertito dalla legge n. 74/2025, la domanda risulterebbe fondata.

La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che l’acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* avviene a titolo originario e che lo *status* di cittadino, una volta acquisito per nascita, ha natura permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.

Le Sezioni unite hanno in particolare affermato che la cittadinanza acquisita per nascita integra una qualità essenziale della persona e che il relativo riconoscimento giudiziale ha carattere dichiarativo e non costitutivo.

Ne consegue che, secondo il diritto vivente formatosi anteriormente alla novella del 2025, il discendente di cittadino italiano non acquistava la cittadinanza per effetto della sentenza, ma la possedeva sin dalla nascita, essendo la sentenza limitata all’accertamento formale di uno *status* già esistente.

Tuttavia il presente giudizio è oggi disciplinato dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge n. 36/2025, il quale stabilisce che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione, salvo il ricorrere delle condizioni ivi previste.

Nel caso di specie tali condizioni non risultano ricorrere.

La disposizione censurata è dunque direttamente applicabile e dalla sua validità dipende la definizione del presente giudizio.

La questione è pertanto rilevante.

2. Non manifesta infondatezza

2.1. Natura dello status di cittadino secondo il diritto vivente

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la cittadinanza *iure sanguinis* costituisce uno *status* acquisito a titolo originario per effetto della nascita da cittadino italiano.

La cittadinanza così acquisita presenta caratteri di permanenza, imprescrittibilità e indisponibilità.

Il successivo riconoscimento amministrativo o giudiziale non determina l’acquisto della cittadinanza, ma si limita ad accertare una situazione giuridica già esistente.



Da ciò consegue che, per il diritto vivente anteriore alla novella legislativa del 2025, i soggetti nati all'estero da cittadino italiano erano da considerarsi cittadini fin dalla nascita, indipendentemente dal momento in cui fosse richiesto l'accertamento formale del relativo *status*.

2.2. Effetto sostanziale della nuova disciplina

La relazione illustrativa della novella qualifica l'art. 3-*bis* come disposizione volta a precludere *ex tunc* l'acquisto automatico della cittadinanza e non come ipotesi di perdita della stessa.

Tuttavia, alla luce della ricostruzione operata dal diritto vivente, il giudice ritiene che la disposizione produca un effetto sostanzialmente diverso.

Se infatti il soggetto era già cittadino sin dalla nascita secondo la disciplina previgente, la previsione secondo la quale egli deve considerarsi come non aver mai acquistato la cittadinanza finisce per incidere retroattivamente su uno *status* già entrato nel patrimonio giuridico della persona.

L'effetto pratico della disposizione appare dunque assimilabile a una revoca *ex tunc* ovvero a una perdita retroattiva dello *status civitatis*.

2.3. Contrasto con gli articoli 2 e 3 Cost.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la legge retroattiva incontra limiti derivanti dal principio di ragionevolezza e dalla tutela dell'affidamento nella sicurezza giuridica, quale elemento fondamentale dello Stato di diritto.

Nel caso di specie la disposizione censurata interviene su situazioni soggettive che, secondo il quadro normativo e giurisprudenziale vigente fino al 27 marzo 2025, risultavano già perfezionate.

I soggetti nati all'estero da cittadino italiano potevano infatti confidare, secondo una giurisprudenza assolutamente consolidata, nel successivo accertamento di uno *status* già acquisito.

L'intervento legislativo del 2025 incide retroattivamente su tale situazione, privando di tutela posizioni che il diritto vivente qualificava come già esistenti.

Sussiste pertanto un dubbio non manifestamente infondato di contrasto con gli articoli 2 e 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della tutela dell'affidamento.

2.4. Contrasto con l'art. 22 Cost.

L'art. 22 Cost. stabilisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici.

Ferma ogni valutazione riservata alla Corte costituzionale sul significato della disposizione, appare quantomeno dubbia la compatibilità costituzionale di una disciplina che, pur formalmente configurata come mancato acquisto della cittadinanza, produce nella sostanza l'effetto di eliminare retroattivamente uno *status* già acquisito secondo la disciplina anteriore.

Anche sotto tale profilo la questione non appare manifestamente infondata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 1, legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, legge n. 87 del 1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui si applica ai soggetti nati all'estero anteriormente alla sua entrata in vigore e dispone che essi siano considerati come non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, in riferimento agli articoli 2, 3 e 22 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente procedimento;

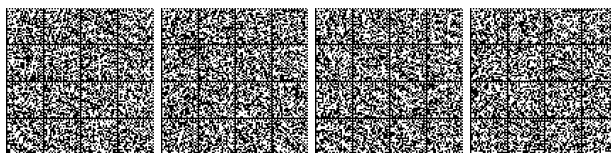
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

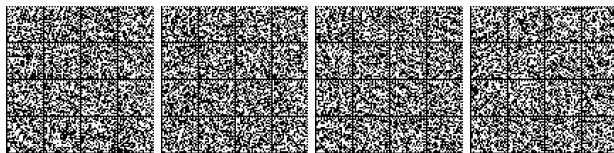
Avellino, 15 settembre 2026

Il Giudice: IANDIORIO

26C00202



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

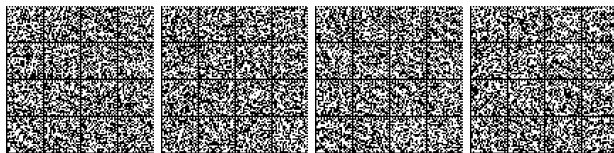
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

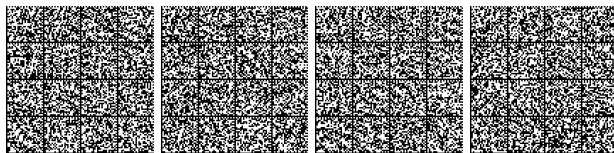
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

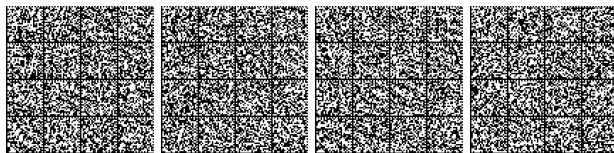
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 4,00

